

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 8<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

### 6° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1972

Presidenza del Presidente TOGNI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Discussione e approvazione con modificazioni:

« Concessione di contributi per opere ospedaliere » (369) (D'iniziativa dei senatori Sammartino ed altri) (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 106, 107, 111 e <i>passim</i>
ABENANTE . . . . .	109, 110, 113 e <i>passim</i>
LA PENNA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici . . . . .	107, 109, 112 e <i>passim</i>
LIGIOS . . . . .	111
MADERCHI . . . . .	113
MAZZEI . . . . .	110
PREMOLI . . . . .	110
SALERNO, relatore alla Commissione . . . . .	108, 109, 112
SAMMARTINO . . . . .	110

##### Discussione e approvazione con modificazioni:

« Trasferimento del rione Addolorata di Agrigento, ricostruzione degli edifici di culto e di interesse storico, monumentale, artistico e culturale danneggiati dal movimento franoso del 19 luglio 1966 e concessione dei contributi di cui all'articolo 5-bis della legge 28 settembre 1966, n. 749 » (425):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 94, 96, 97 e <i>passim</i>
AVEZZANO COMES . . . . .	103
ROLLALANZA . . . . .	96
LA PENNA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici . . . . .	97, 99, 101
MADERCHI . . . . .	97, 98, 101 e <i>passim</i>
PREMOLI . . . . .	97, 106, 110 e <i>passim</i>
SANTALCO, relatore alla Commissione . . . . .	95, 98

##### Seguito della discussione congiunta:

« Proroga delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comuni e nuclei abitati » (431);

8<sup>a</sup> COMMISSIONE

6° RESOCONTO STEN. (13 dicembre 1972)

« Modifica e proroga delle disposizioni della legge 8 marzo 1968, n. 178, concernente l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune e nei nuclei abitati » (104) (D'iniziativa del senatore Sammartino);

**approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 431, con assorbimento del disegno di legge n. 104:**

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 116, 118, 119 e <i>passim</i>
ABENANTE . . . . .	118, 120, 123
AVEZZANO COMES . . . . .	118
CEBRELLI . . . . .	118, 119
CROLLALANZA . . . . .	121
LIGIOS . . . . .	120
MAZZEI, <i>relatore alla Commissione</i> . . . . .	121, 122
PREMOLI . . . . .	120
SALERNO . . . . .	119
SAMMARTINO . . . . .	118, 123, 124
SANTALCO . . . . .	118
ZACCARI, <i>sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i> 116, 121, 122 e <i>passim</i>	

**Discussione e approvazione con modificazioni:**

« Modifiche agli articoli 133, 138, 139, 150 e 151 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni » (432):

PRESIDENTE . . . . .	132, 134, 135 e <i>passim</i>
ABENANTE . . . . .	136
ALESSANDRINI, <i>relatore alla Commissione</i> . . . . .	132
CEBRELLI . . . . .	134
ZACCARI, <i>sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i> . . . . .	134, 135

**Discussione e approvazione con modificazioni:**

« Erogazione per l'anno 1971 e per il primo trimestre dell'anno 1972 di contributi straordinari agli enti pubblici ed agli imprenditori concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori » (445):

PRESIDENTE . . . . .	125, 126, 128 e <i>passim</i>
ABENANTE . . . . .	126, 127, 130 e <i>passim</i>
CEBRELLI . . . . .	127
CROLLALANZA . . . . .	130
PREMOLI . . . . .	128
SAMMARTINO, <i>relatore alla Commissione</i> 125, 131	
SANTALCO . . . . .	126
VALIANTE, <i>sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile</i> . . . . .	128, 130, 131
VIGLIANESI . . . . .	126, 128, 130

**Discussione e rinvio:**

« Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche » (499):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 103, 104, 105 e <i>passim</i>
ABENANTE . . . . .	105, 106
CEBRELLI . . . . .	106
CROLLALANZA . . . . .	104
LA PENNA, <i>sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	105
PREMOLI . . . . .	106
SANTALCO, <i>relatore alla Commissione</i> 104, 105, 106	

*La seduta ha inizio alle ore 10.*

S A L E R N O , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:**

« Trasferimento del rione Addolorata di Agrigento, ricostruzione degli edifici di culto e di interesse storico, monumentale, artistico e culturale danneggiati dal movimento franoso del 19 luglio 1966 e concessione dei contributi di cui all'articolo 5-bis della legge 28 settembre 1966, n. 749 » (425)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trasferimento del rione Addolorata di Agrigento, ricostruzione degli edifici di culto e di interesse storico, monumentale, artistico e culturale danneggiati dal movimento franoso del 19 luglio 1966 e concessione dei contributi di cui all'articolo 5-bis della legge 28 settembre 1966, n. 749 ».

Comunico che la 2<sup>a</sup> Commissione, richiesta di parere, ha dichiarato di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

La 5<sup>a</sup> Commissione, invece, ha formulato il seguente parere, di cui do lettura:

« La Commissione bilancio e programmazione, nell'esprimere parere favorevole all'ulteriore corso del disegno di legge, invi-

ta la Commissione di merito a modificare la norma dell'articolo 16 riguardante la copertura qualora ritenga che il provvedimento non possa essere approvato definitivamente entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

In tale disposizione si fa riferimento al fondo globale dell'esercizio 1971 la cui utilizzazione può avvenire soltanto entro il termine sopra indicato; altrimenti è necessario prevedere l'espressa deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 ».

Prego il senatore Santalco di riferire sul disegno di legge.

**SANTALCO**, *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, onorevoli Sottosegretari, onorevoli colleghi, il disegno di legge che oggi viene al nostro esame non può considerarsi nuovo per la Commissione, perchè è stato presentato nella passata legislatura il 7 giugno 1971, col numero 1749. La Commissione lo prese in esame nella seduta del 7 ottobre e, dopo aver approfondito l'argomento in una Sottocommissione appositamente nominata, lo approvò, con emendamenti, nella seduta pomeridiana del 27 ottobre 1971, in sede deliberante.

La Commissione lavori pubblici della Camera iniziò l'esame del provvedimento il 2 dicembre dello stesso anno, rinviando però la discussione, in seguito alla mancanza del parere della Commissione bilancio. Il sopravvenuto scioglimento delle Camere non consentì all'altro ramo del Parlamento di approvare il disegno di legge.

Il testo oggi in discussione è quello approvato da questa Commissione il 27 ottobre dell'anno passato. Esso prevede: un intervento per consentire il trasferimento del rione Addolorata della città di Agrigento, rione che la Commissione tecnica prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 20 luglio 1966, n. 590, ha riconosciuto inabitabile a causa del dissesto idrogeologico; un intervento tendente a ripristinare, con spese a totale carico dello Stato, gli edifici di culto e quelli d'interesse storico, monumentale, artistico e culturale e dichiarati inabitabili o danneggiati in dipendenza del noto movimento franoso; un intervento sotto forma

di contributi a favore dei proprietari d'immobili che sono andati distrutti o sono stati resi inabitabili dalla frana, e ciò in conformità a quanto prevede l'articolo 5-bis della legge 28 settembre 1966, n. 749, che reca provvidenze in favore della città di Agrigento. Quest'ultimo provvedimento rinviava ad una successiva legge la disciplina dei contributi ai proprietari di abitazioni o locali artigianali o commerciali distrutti o dichiarati inabitabili.

L'articolo 1 del disegno di legge dispone il trasferimento dell'abitato del rione Addolorata ed affida alla Cassa per il Mezzogiorno il compito di provvedere all'espropriazione degli immobili, alla demolizione dei fabbricati e allo sgombero del materiale.

L'articolo 2 prevede la soppressione della Sezione autonoma del Genio civile di Agrigento e demanda i relativi compiti al Genio civile di Agrigento in base ad un programma predisposto dal Genio civile d'intesa col Comune.

L'articolo 4 fissa i criteri per la determinazione dell'indennità di espropriazione e fa riferimento alla cosiddetta legge per la casa.

L'articolo 5 prevede il ripristino degli edifici di culto e di quelli storico-monumentali e artistici con spese a totale carico dello Stato.

Nell'articolo 6 sono considerate le provvidenze a favore dei proprietari d'immobili espropriati nel rione da trasferire, con facoltà, per questi ultimi, di scelta tra il pagamento dell'indennità di espropriazione, la cessione gratuita in proprietà dell'alloggio o del locale ad essi assegnato e la concessione del contributo nonchè l'assegnazione gratuita di un'area nell'ambito del programma di trasferimento. Anche per i proprietari degli immobili distrutti o dichiarati inagibili, non compresi nel perimetro del rione Addolorata, è data facoltà di scelta, anche se entro limiti meno ampi. È inoltre prevista la restituzione dei canoni di affitto versati dal giorno di entrata in possesso sino a quello di trasferimento in proprietà dell'unità, a favore dei proprietari che optano per la cessione gratuita dell'alloggio o del locale ad essi assegnato dalla commissione prevista dall'articolo 4 del

decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749.

Nei successivi articoli sono previsti, a carico del Ministero dei lavori pubblici, contributi a favore di proprietari di unità immobili distrutte o dichiarate inagibili sempre a seguito del movimento franoso del luglio 1966. Da sottolineare l'articolo 10, che prevede la sostituzione dell'Istituto per la edilizia sociale e dell'Istituto autonomo per le case popolari di Agrigento ai proprietari che non intendono provvedere direttamente alla ricostruzione degli immobili con il contributo ad essi concesso dallo Stato.

Infine l'articolo 14, che prevede l'esenzione fiscale per gli atti e documenti relativi alla attuazione del provvedimento così come previsto in analoghi precedenti provvedimenti.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non credo di dovermi ulteriormente soffermare sul provvedimento che stiamo esaminando che, come ho detto all'inizio di questo breve intervento, è ben noto a quasi tutti i componenti di questa Commissione. Desidero soltanto esprimere l'augurio che esso venga approvato con sollecitudine al fine di restituire fiducia alle popolazioni agrigentine così duramente provate e che tanta fiducia hanno riposto nella solidarietà del Governo e del Parlamento.

**P R E S I D E N T E .** Ringrazio il senatore Santalco per l'esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

**C R O L L A L A N Z A .** Onorevole Presidente, darò voto favorevole al provvedimento, tenuto conto che esso era già stato sottoposto all'esame e all'approvazione della nostra Commissione nella passata legislatura. Però desidero trarre occasione dall'esame di questo provvedimento per ripetere ancora una volta quello che è stato fatto presente non solo da me, ma anche da numerosi altri colleghi in occasioni di pubbliche calamità, e cioè che si provveda una buona volta, da parte del Ministero dei lavori pubblici, a predisporre una legge or-

ganica che preveda una casistica per tutti i disastri nazionali, sia in materia di terremoti, sia di altre calamità, come questa di Agrigento.

Noi abbiamo in Italia una infinità di casi per cui si rende necessario trasferire un abitato in altra parte. Non è possibile, ogni volta, adottare provvedimenti diversi: tanto più che per ogni legge che sopravviene si cerca da parte degli interessati di riprendere il meglio dei provvedimenti precedentemente adottati in occasione di altre calamità, aggiungendovi qualche cosa di nuovo in modo che si verifica una farragine e diversità di disposizioni contro ogni buon senso ed ogni logica, mettendo il Parlamento in condizione, anzichè di limitarsi ad assicurare il finanziamento necessario per la calamità sopravvenuta, attingendo ad una legge organica di casistica generale e quindi di riferimento allo speciale tipo di calamità, di esaminare ed approvare nuove norme di legge. Per questi motivi, pur dando parere favorevole, vorrei pregare ancora una volta il rappresentante del Governo di rendersi interprete presso il suo Ministro affinché si provveda una buona volta a questa che è esigenza reclamata più volte dal Parlamento nazionale.

**P R E S I D E N T E .** Condivido le osservazioni del senatore Crollanza, perchè il disegno di legge in discussione rientra nella serie di provvedimenti che di volta in volta vengono adottati per fronteggiare casi particolari, ignorando la necessità, sentita anche in altri casi, di leggi che evitino le provvidenze particolari. Perchè, in definitiva, il compito del Parlamento non è tanto di legiferare a getto continuo, quanto di inquadrare i problemi e risolverli secondo una determinata logica. Per parte mia non mancherò di farmi parte diligente presso il Ministro rilevando — il senatore Crollanza ricorderà che nella passata legislatura abbiamo formulato la stessa osservazione — l'opportunità di una legge che inquadri automaticamente tutti i possibili casi d'intervento dello Stato per ogni calamità che possa colpire il nostro Paese.

M A D E R C H I . Onorevole Presidente, noi del Gruppo comunista esprimiamo, come l'altra volta, un parere non favorevole, in quanto in questo disegno di legge non sono state accolte le richieste avanzate dall'amministrazione comunale di Agrigento per poter partecipare in prima persona alla sistemazione della zona. Non ci sembra che il provvedimento che stiamo discutendo affronti nel modo giusto e con giusti criteri democratici il gravissimo problema di Agrigento.

Più si cerca d'intervenire dall'esterno e più si creano le condizioni perchè ad Agrigento si continui in maniera abbastanza irresponsabile una politica che, a nostro parere, ha dato già risultati estremamente negativi. È necessario, invece, responsabilizzare i cittadini, l'amministrazione comunale di Agrigento e consentire che, a pieno titolo, il Comune sia responsabile delle decisioni che si vanno a prendere con l'accordo, sotto il controllo e sotto la sorveglianza degli organi statali che provvedono al finanziamento. Per queste ragioni ci riserviamo di proporre una serie di modificazioni al disegno di legge; esse tendono a garantire questa impostazione che a noi sembra fondamentale e che riscontrammo far parte delle intenzioni e della volontà degli amministratori comunali agrigentini quando, in questa Commissione, avemmo modo di ascoltarne le intenzioni e le speranze.

P R E M O L I . Onorevole Presidente, diamo anche noi parere favorevole al disegno di legge perchè preferiamo il « fare » al « non fare ». Ma è indubbio che questo problema vada visto in un contesto più ampio che assicuri la ricostruzione nella cornice di leggi generali.

L A P E N N A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Di questa esigenza, che condivido personalmente, mi farò interprete presso il Ministro.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici provvede, a cura e spese dello Stato, al trasferimento in altra sede del rione Addolorata del comune di Agrigento.

Il perimetro del rione da trasferire è delimitato dal Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto, d'intesa con l'Amministrazione comunale di Agrigento. Il programma relativo ai lavori di sistemazione generale, ivi compresi i necessari collegamenti viari, sarà predisposto sentito il comune di Agrigento.

All'espropriazione degli immobili compresi nel perimetro delimitato a norma del comma precedente, alla demolizione dei fabbricati ed allo sgombero dei materiali risultanti dalle demolizioni provvede a proprie spese la Cassa per il Mezzogiorno nell'ambito del programma relativo ai lavori di sistemazione generale e di consolidamento dell'abitato di Agrigento, previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749.

I materiali risultanti dalle demolizioni sono acquisiti dalla Cassa per il Mezzogiorno. Le aree nonchè le opere e gli impianti realizzati o da realizzare dallo Stato per la sistemazione idrogeologica del rione sono acquisiti al patrimonio del comune di Agrigento.

A questo articolo il senatore Maderchi ha presentato il seguente emendamento, sostitutivo, nel primo periodo del secondo comma, delle parole: « Il perimetro del rione da trasferire è delimitato dall'amministrazione comunale di Agrigento ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

## Art. 2.

È soppressa la sezione autonoma del genio civile di Agrigento, istituita con il decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749.

I relativi compiti e le funzioni sono demandati all'ufficio del genio civile di Agrigento.

(È approvato).

## Art. 3.

L'ufficio del genio civile di Agrigento predispone, d'intesa con l'Amministrazione comunale di Agrigento, il programma per il trasferimento del rione Addolorata.

La redazione del programma può essere affidata ad istituti a carattere nazionale designati per legge ad interventi nella ricostruzione edilizia in seguito a pubbliche calamità o a liberi professionisti, mediante apposita convenzione da stipularsi dal provveditore regionale alle opere pubbliche della Sicilia, anche in deroga alle disposizioni di cui al regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, modificato dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936.

La relativa spesa grava sugli stanziamenti autorizzati con la presente legge per la esecuzione delle opere.

Il programma deve contenere i caratteri generali e particolareggiati necessari per la disciplina urbanistica ed edilizia dei nuovi insediamenti abitativi ed indicare:

a) le aree destinate alla ricostruzione dei fabbricati urbani distrutti o dichiarati inabitabili in dipendenza del movimento franoso del 19 luglio 1966;

b) le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le aree da destinare a spazi di uso pubblico o da sottoporre a speciali servitù.

Il programma — redatto su mappe catastali, nelle quali siano individuate le aree che ne fanno parte, e corredato dell'elenco dei proprietari iscritti nei registri catastali,

di una relazione esplicativa delle opere da realizzare, nonché della planimetria dei piani urbanistici vigenti — è adottato con deliberazione del Consiglio comunale e depositato nella Segreteria del Comune.

Il Sindaco dà notizia al pubblico dell'avvenuto deposito mediante avviso da affiggere nell'albo del Comune e da inserire nel Foglio degli annunci legali della provincia di Agrigento.

Decorso il termine di quindici giorni dalla data dell'inserzione dell'avviso nel Foglio degli annunci legali, durante il quale gli interessati possono presentare eventuali osservazioni scritte depositandole nella Segreteria del Comune, il Sindaco trasmette tutti gli atti, con le proprie deduzioni sulle osservazioni, al provveditore regionale alle opere pubbliche per la Sicilia.

Entro trenta giorni dal ricevimento, il provveditore regionale alle opere pubbliche, con decreto costituente provvedimento definitivo, approva il piano, dichiara la pubblica utilità nonché l'indifferibilità e l'urgenza delle opere e degli interventi previsti nella relazione. Con lo stesso decreto si pronuncia anche sulle osservazioni degli interessati.

Il decreto è pubblicato per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione e nel Foglio degli annunci legali della Provincia.

M A D E R C H I . A nome del Gruppo comunista propongo la seguente modifica all'articolo 3: sostituire il secondo comma di tale articolo con altro, del seguente tenore:

« La redazione del programma può essere affidata al comune di Agrigento, o ad istituti a carattere nazionale designati per legge ad interventi nella ricostruzione edilizia in seguito a pubbliche calamità o a liberi professionisti, mediante apposita convenzione da stipularsi dal provveditore regionale alle opere pubbliche della Sicilia, anche in deroga alle disposizioni di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936 ».

S A N T A L C O , relatore alla Commissione. Mi dichiaro contrario ad un emen-

8ª COMMISSIONE

6º RESOCONTO STEN. (13 dicembre 1972)

damento di questo genere che ritarderebbe, anzichè agevolare, la redazione del programma.

**L A P E N N A**, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche il Governo non è favorevole all'accoglimento dell'emendamento proposto dal senatore Maderchi.

**P R E S I D E N T E**. Metto ai voti l'emendamento al secondo comma dell'articolo 3 proposto dal senatore Maderchi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 3.

(*È approvato*).

#### Art. 4.

Per le espropriazioni degli immobili occorrenti ai fini dell'attuazione della presente legge valgono le disposizioni contenute nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

(*È approvato*).

#### Art. 5.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, a totale carico dello Stato, alla riparazione ed alla ricostruzione degli edifici pubblici di interesse storico, monumentale, artistico o culturale, nonchè, d'intesa con la competente Autorità ecclesiastica, di quelli di culto di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 784, danneggiati e dichiarati inagibili in dipendenza del movimento franoso del 19 luglio 1966.

(*È approvato*).

#### Art. 6.

I proprietari delle unità immobiliari comprese nel perimetro del rione Addolorata possono conseguire, a loro scelta, nei limiti di una sola unità immobiliare per ciascun proprietario:

a) il pagamento dell'indennità di espropriazione;

b) la cessione gratuita in proprietà dell'alloggio o del locale ad essi assegnato dalla Commissione prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749;

c) la concessione del contributo di cui all'articolo 7 e l'assegnazione gratuita dell'area ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 12.

I proprietari delle unità immobiliari distrutte o dichiarate inagibili in dipendenza del movimento franoso, non comprese nel perimetro del rione Addolorata, possono conseguire, a loro scelta, i benefici previsti dalle lettere b) e c) del precedente comma, nei limiti di una sola unità immobiliare per ciascun proprietario.

Ai proprietari delle unità immobiliari che esercitano la facoltà di scelta prevista dalla lettera b) del primo comma del presente articolo, sono restituiti i canoni di affitto versati dal giorno di entrata in possesso sino a quello del trasferimento in proprietà delle unità stesse.

Al rimborso previsto dal precedente comma si fa fronte con l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15 della presente legge.

La facoltà di scelta deve essere esercitata mediante dichiarazione scritta ricevuta dal Segretario del Comune, entro quattro mesi dalla pubblicazione di cui al nono comma dell'articolo 3, nelle ipotesi previste dal precedente primo comma, e dall'entrata in vigore della presente legge, nell'ipotesi prevista dal precedente secondo comma.

La dichiarazione di scelta è irrevocabile.

(*È approvato*).

#### Art. 7.

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a concedere ai proprietari di unità immobiliari distrutte o dichiarate inagibili in dipendenza del movimento franoso del 19 luglio 1966 contributi per la ricostruzione o la riparazione degli immobili, entro i seguenti limiti massimi:

a) di lire 8.000.000, a favore dei proprietari di unità immobiliari destinate ad abi-

tazione ed aventi più di tre vani utili, per la ricostruzione di una unità immobiliare con identica destinazione;

b) di lire 7.000.000, a favore dei proprietari di unità immobiliari aventi non più di tre vani utili e destinate ad abitazione della famiglia del proprietario che risulti composta di almeno sei persone, per la ricostruzione di una unità immobiliare destinata ad abitazione della consistenza di cinque vani ed accessori;

c) di lire 6.000.000, a favore dei proprietari di unità immobiliari destinate ad abitazione, ed aventi non più di tre vani utili, per la ricostruzione di una unità immobiliare di almeno tre vani ed accessori, avente identica destinazione;

d) di lire 4.000.000, a favore dei proprietari di unità immobiliari destinate all'esercizio di attività commerciali, professionali o artigianali, per la ricostruzione di una unità immobiliare destinata ad uso analogo.

Detti contributi saranno commisurati:

a) al 90 per cento della spesa per i proprietari di una sola unità immobiliare, utilizzata personalmente o da un prossimo congiunto, i quali, pur risultando iscritti per l'anno 1970 nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta complementare, nonchè per gli alloggi di proprietà della GESCAL e per quelli di proprietà degli enti di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) al 70 per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti per l'anno 1970 nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile non superiore a lire 500 mila. Se proprietario dell'unità immobiliare è un soggetto diverso dalla persona fisica, il limite di lire 500.000 è riferito alla imposta sui redditi di ricchezza mobile.

La stessa misura del 70 per cento sarà concessa per la riparazione degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale;

c) al 50 per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti per l'anno 1970 nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile superiore a lire 500.000. Se proprietario dell'unità immobiliare è un soggetto diverso dalla persona fisica, il limite di lire 500.000 è riferito all'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

I contributi di cui alle precedenti lettere b) e c) spettano anche ai proprietari di più unità immobiliari e per ciascuna di esse.

Peraltro, a favore dei proprietari che si trovino nelle condizioni di reddito di cui alla lettera b), il contributo è concesso nella misura del 70 per cento per le prime tre unità immobiliari e nella misura del 50 per cento per le rimanenti.

Ai prestatori di lavoro subordinato, pubblici e privati, nonchè ai pensionati, compete in ogni caso il contributo di cui alla precedente lettera a), semprechè, a formare il reddito complessivo netto assoggettato ad imposta complementare per l'anno 1970, i redditi diversi da quelli delle categorie C-1 e C-2 abbiano concorso per un importo complessivo non superiore a lire 300.000.

Nel caso di trasferimento totale o parziale di proprietà per atto fra vivi verificatosi posteriormente al 31 luglio 1966, il contributo è determinato tenendo conto delle condizioni di reddito del proprietario al quale spetti il contributo in misura minore.

Qualora l'acquirente sia una società, il contributo è stabilito nella misura del 20 per cento.

Le domande per la concessione dei contributi — corredate del computo metrico estimativo dei lavori, del certificato catastale di attualità, o di altro documento probatorio del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'articolo 1158 del codice civile, e dello stato di famiglia — debbono essere presentate all'ufficio del genio civile di Agrigento entro sei mesi dalla pubblicazione di cui al nono comma dell'articolo 3 o dalla entrata in vigore della presente legge nelle ipotesi previste, rispettivamente, dal primo e dal secondo comma dell'articolo 6.

Nella domanda gli interessati debbono dichiarare se intendono ricostruire le proprie



unità immobiliari in comparti edilizi condominiali o cedere il contributo ad uno degli istituti previsti dall'articolo 10.

Il Provveditorato regionale alle opere pubbliche — previo accertamento, da parte dell'Ufficio del genio civile di Agrigento, della consistenza e della destinazione delle unità immobiliari distrutte o dichiarate inagibili — può concedere, ai proprietari che ne facciano richiesta, anticipazioni sul contributo in misura non superiore al 50 per cento dell'importo presumibile di esso

Su richiesta di almeno un decimo degli interessati, il Comune promuove la costituzione del Consorzio fra tutti i proprietari che, a norma del terz'ultimo comma, hanno dichiarato di voler ricostruire le proprie unità immobiliari in comparti condominiali.

(È approvato).

#### Art. 8.

I contratti di locazione degli alloggi e dei locali assegnati, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749, ai proprietari che abbiano optato per il contributo previsto dall'articolo 7 sono risolti di diritto alla data della dichiarazione di abitabilità degli immobili ricostruiti o riparati con il contributo dello Stato.

(È approvato).

#### Art. 9.

Qualora le opere non siano ultimate entro due anni dalla data di comunicazione della concessione del contributo, il provveditore regionale alle opere pubbliche per la Sicilia pronuncia la decadenza dal contributo salvo che, per giustificati motivi, non ritenga di concedere una proroga.

La pronuncia comporta la decadenza dall'eventuale assegnazione dell'area di cui all'articolo 12.

Ai proprietari dichiarati decaduti è corrisposta dal Ministero dei lavori pubblici una somma pari all'indennità di espropria-

zione dell'unità immobiliare distrutta o dichiarata inagibile, da determinarsi a norma dell'articolo 4.

(È approvato).

#### Art. 10.

L'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale e l'Istituto autonomo per le case popolari di Agrigento sono autorizzati, anche in deroga alle leggi che ne regolano l'attività, a sostituirsi nella ricostruzione ai proprietari che ne facciano richiesta previa cessione del contributo loro spettante.

Ai fini del comma precedente, deve stipularsi apposita convenzione tra i proprietari e l'istituto costruttore, il quale ha il diritto di iscrivere ipoteca a garanzia del credito spettantegli per l'eccedenza della spesa rispetto all'ammontare del contributo.

Tale eccedenza sarà rimborsata agli enti costruttori entro il termine massimo di 25 anni, al tasso di interesse del 4 per cento annuo.

M A D E R C H I . Propongo che, all'inizio del primo comma di tale articolo, si sopprima il riferimento all'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale.

L A P E N N A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Nella sostanza, ritengo di poter concordare con la proposta del senatore Maderchi.

Già con la legge n. 865 del 1971, infatti, si è stabilito che gli enti operatori, in questo particolare settore, dovranno essere esclusivamente gli Istituti autonomi per le case popolari.

Del resto, il decreto delegato che esamineremo prossimamente regolamenterà tutta la materia e stabilirà tassativamente che, in tutti i casi nei quali sono previste competenze assegnate all'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale, queste debbano passare agli Istituti autonomi per le case popolari.

P R E S I D E N T E . Sono anch'io favorevole alla proposta del senatore Maderchi.

Pertanto, se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento da lui proposto tendente a sopprimere, all'inizio dell'articolo 10, le parole: « L'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale e ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 10 quale risulta dopo l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 11.

L'approvazione dei progetti e dei contratti, la gestione delle opere e la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono demandate al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Sicilia.

In deroga alle norme contenute nel regio decreto 23 maggio 1924, n. 829, l'appalto dei lavori, indipendentemente dal loro importo può essere affidato col sistema della trattativa privata.

(È approvato).

#### Art. 12.

Nei casi in cui la ricostruzione in sito delle unità immobiliari distrutte o dichiarate inagibili non sia possibile per motivi tecnici o non sia consentita dalle norme di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, o da altra norma in vigore, può farsi luogo alla ricostruzione su altra area.

L'area occorrente è assegnata gratuitamente in proprietà nell'ambito del programma di trasferimento di cui all'articolo 3.

L'assegnazione è effettuata, in conformità ai criteri e con le modalità fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da una Commissione nominata dal prefetto di Agrigento, che la presiede, e composta dal presidente del Tribunale, dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Agrigento, dal sindaco e da tre cittadini del Comune designati dal Consiglio comunale, nonchè da tre rappresentanti sindacali.

Alla demolizione degli immobili abbandonati per i motivi di cui al primo comma provvede lo Stato a sua cura e spese.

Le aree risultanti dalle demolizioni sono trasferite gratuitamente dai proprietari al comune di Agrigento contestualmente al trasferimento delle aree di cui al secondo comma. I materiali sono acquisiti dal comune di Agrigento.

(È approvato).

#### Art. 13.

Gli alloggi costruiti dallo Stato — che rimanesse disponibili dopo le assegnazioni effettuate dalla Commissione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 luglio 1966, numero 590, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749, e le cessioni in proprietà effettuate in base alla presente legge — saranno assegnati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, e successive modificazioni.

(È approvato).

#### Art. 14.

Le domande, gli atti, i provvedimenti ed i contratti relativi all'attuazione della presente legge e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dai diritti catastali, nonchè dagli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e dai tributi speciali di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869.

I corrispettivi degli appalti delle opere, provviste e forniture ed i prezzi di acquisto dei materiali sono esenti dall'imposta generale sull'entrata.

(È approvato).

#### Art. 15.

Al finanziamento degli interventi derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede con le disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 9 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, conver-

8<sup>a</sup> COMMISSIONE

6° RESOCONTO STEN. (13 dicembre 1972)

tito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749.

La predetta autorizzazione di spesa è, a tal fine, integrata di lire 2.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

(È approvato).

#### Art. 16.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Ricordo agli onorevoli senatori che, per l'articolo 16, dovremmo tener presente il suggerimento contenuto nel parere espresso dalla Commissione bilancio. In tale parere, infatti, si invita la nostra Commissione, qualora ritenga che il provvedimento non possa essere approvato definitivamente entro il dicembre dell'anno in corso, a prevedere la espressa deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Pertanto, alla fine del primo comma dell'articolo 16, dovremmo aggiungere le parole: « anche, ove necessario, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 », in quanto, probabilmente, il disegno di legge non potrà essere definitivamente approvato entro la fine di quest'anno.

Se nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 16 quale risulta con la modificazione testè approvata.

(È approvato).

M A D E R C H I . A nome del Gruppo comunista, dichiaro che ci asterremo dalla votazione del provvedimento nel suo complesso.

A V E Z Z A N O C O M E S . Lo stesso dicasi per il Gruppo socialista.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

#### Discussione e rinvio del disegno di legge:

##### « Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche » (499)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche ».

Comunico che ci è pervenuto il seguente parere da parte della 2<sup>a</sup> Commissione:

« La 2<sup>a</sup> Commissione, per quanto di sua competenza, esprime parere favorevole sul disegno di legge in titolo con le seguenti osservazioni:

a) il disegno di legge prevede, all'articolo 28, che nel corso del procedimento penale, al fine di ulteriori accertamenti tecnici, il pretore possa nominare uno o più periti scegliendoli, esclusivamente, fra gli ingegneri dello Stato. Poichè tale criterio, limitando la scelta ai soli ingegneri dello Stato appare in contrasto con il principio di eguaglianza, sancito dall'articolo 3 della Costituzione, meglio sarebbe sopprimere la ultima riga del primo comma dell'articolo 28, non ponendo limiti alla facoltà di scelta del giudice, *peritus peritorum*;

b) il titolo III del disegno di legge, che reca "Repressione delle violazioni", pone molteplici norme destinate ad incidere in materia urbanistica. Si raccomanda pertanto di valutare, con particolare attenzione, detta incidenza e le eventuali conseguenti modifiche o integrazioni della vigente legislazione, segnatamente per quanto riguarda le sanzioni (articolo 25 del disegno di legge) ».

8ª COMMISSIONE

6º RESOCONTO STEN. (13 dicembre 1972)

Prego il senatore Santalco di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

**SANTALCO**, *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, credo ci sia poco da aggiungere a quanto detto nella relazione al disegno di legge sulla necessità di adeguare le vigenti norme per le zone sismiche ai progressi scientifici e tecnologici degli ultimi anni; nè, in mancanza di sufficienti rilevamenti di microsismi italiani, può non accettarsi la proposta di rendere il provvedimento molto duttile, elastico, fissando solo i criteri di massima e rimandando a successivi decreti ministeriali la determinazione delle norme tecniche da tenere costantemente aggiornate ai cambiamenti derivanti da progressi scientifici e tecnologici.

Premesso che per i motivi sopraddetti sono favorevole al disegno di legge proposto nel suo insieme (che rappresenta un notevole miglioramento della normativa esistente), ritengo di dover fare le seguenti osservazioni.

Prima di tutto, all'articolo 1, a mio avviso, è opportuno chiarire che il Ministro dei lavori pubblici potrà emettere non un solo decreto, ma successivi decreti di aggiornamento delle norme tecniche in evoluzione. In tal senso presenterò un emendamento.

Inoltre, ritengo che si debba prevedere un'apposita normativa per quanto riguarda gli spazi di isolamento in considerazione del fatto che, a seguito della liberalizzazione delle altezze dei fabbricati e della mancanza di strumenti urbanistici in numerosi comuni, sarebbe possibile costruire edifici di qualunque altezza su spazi di isolamento di appena tre metri.

In terzo luogo, sono del parere che vada meglio chiarito quanto prescritto all'articolo 18, adottando la nomenclatura della legge urbanistica ed evitando il doppio procedimento approvativo per i piani regolatori generali e per quelli particolareggiati.

Pertanto, nel mentre raccomando agli onorevoli commissari l'approvazione del disegno di legge, elaborato tecnicamente anche a seguito del parere del Consiglio supe-

riore dei lavori pubblici, mi permetto di proporre, come già preannunciato, i seguenti emendamenti ad alcuni suoi articoli.

Alla fine dell'articolo 1 si dovrebbero aggiungere le parole: « e potrà successivamente essere modificato con la medesima procedura, ogniqualvolta occorra, per aggiornarlo al progredire della conoscenza dei fenomeni sismici ».

Dopo l'articolo 7 propongo di aggiungere il seguente articolo *7-bis*:

« Salvo quanto prescritto dagli articoli precedenti, chi costruisce un nuovo edificio, ove non costruisca in contiguità, deve osservare, da eventuale edificio preesistente, una distanza non inferiore ad un terzo dell'altezza del fabbricato più alto con un minimo di metri sei. »

Analogamente, ove non costruisca sul confine, deve osservare una distanza dal confine stesso non inferiore ad un sesto dell'altezza del fabbricato con un minimo di metri tre ».

All'articolo 18, al primo comma, dopo le parole: « piano regolatore » propongo di aggiungere la parola: « generale ».

Infine, propongo di modificare il secondo comma dell'articolo 18 come segue: « In detto piano regolatore generale debbono, tra l'altro, essere previsti, ai fini della presente legge, mediante idonei elaborati tecnici, interventi particolari di risanamento dei vecchi quartieri. Tale piano regolatore generale avrà per tale parte efficacia di piano regolatore particolareggiato ».

Non ho altro da aggiungere, onorevoli senatori, e vi ringrazio per l'attenzione prestata.

**PRESIDENTE**. Ringrazio il senatore Santalco e dichiaro aperta la discussione generale.

**CROLLALANZA**. A mio avviso, il provvedimento in esame dovrebbe essere approvato nella sua attuale stesura senza subire alcuna modificazione.

All'articolo 1, ad esempio, mi sembra pacifico che quando si dice che il Ministro dei lavori pubblici dovrà emanare un decreto

8<sup>a</sup> COMMISSIONE

6° RESOCONTO STEN. (13 dicembre 1972)

per precisare le norme costruttive da seguire nella costruzione degli edifici si deve intendere che lo stesso decreto potrà essere modificato ogniqualvolta interverranno nuove strutture tecniche relative ai fenomeni sismici. La delega al Ministro dei lavori pubblici ad emettere tale decreto, infatti, trattandosi di materia strettamente tecnica e quindi suscettibile di cambiamenti, non è limitata ai due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ma è da intendersi come continuativa nel tempo.

Per quanto si riferisce poi alle disposizioni per gli spazi di isolamento e l'altezza dei fabbricati osservo che, anche se è vero che vi è stata una liberalizzazione circa le norme sull'altezza dei fabbricati, è anche vero che questa libertà non è sconfinata e che il tutto rientra nelle leggi ordinarie, nelle disposizioni della cosiddetta legge-ponte e di tutte quelle riguardanti i piani regolatori i quali, in modo particolare, stabiliscono i criteri da tener presenti nella realizzazione delle opere edilizie a seconda delle particolarità delle varie zone.

Come giustamente ha osservato il senatore Santalco, questo disegno di legge è stato studiato da organi tecnici qualificati e, cosa molto importante, consente che — sulla scorta delle più nuove scoperte scientifiche — i comuni che sono stati colpiti da terremoto, o che malauguratamente lo siano in futuro, possano costruire i nuovi edifici senza più attenersi a quelle norme rigide e restrittive che, ad esempio, sono state osservate a Messina ed a Reggio Calabria.

Ripeto, mi pare che non si possa che accogliere favorevolmente questo provvedimento ed invito l'onorevole relatore a non insistere negli emendamenti proposti a meno che non illustri ulteriormente alla Commissione i motivi per i quali li ritiene indispensabili.

A B E N A N T E . Sollevo una pregiudiziale che si risolve in una richiesta di rinvio della discussione.

Il provvedimento in esame è, a nostro avviso, di estrema importanza ed un rinvio che cosa presuppone? Evidentemente, un approfondimento dello studio del testo perchè, nonostante la relazione dell'onorevole San-

talco e gli emendamenti che egli ha proposti, non mi pare che la Commissione abbia avuto chiarimenti tali da permetterle di decidere oggi sul provvedimento stesso.

D'altra parte, avendo scorso il testo in esame, ho notato una serie di elementi che contraddicono agli orientamenti generali di riforma urbanistica ed a leggi che abbiamo approvato. Per questi motivi, senza entrare in dettaglio, avanzo formale proposta di rinvio della discussione perchè i problemi affrontati dal provvedimento sembrano tecnici, ma recano in sè elementi innovativi tali che, se non valutati serenamente, possono portarci a gravi inconvenienti.

L A P E N N A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Desidero fare alcune osservazioni in merito alla natura e allo spirito del provvedimento. Oggi esiste una normativa molto dettagliata e particolareggiata in materia di costruzioni sismiche. Il progresso della scienza delle costruzioni è continuo e s'incontrano molte difficoltà a introdurre nell'attività legislativa i nuovi ritrovati. Il concetto della nuova normativa è quello di fissare soltanto criteri di carattere generale e di lasciare tutte le norme di carattere particolare, invece, al decreto del Ministro, in modo che, di volta in volta, la normativa stessa possa essere aggiornata e quindi far tesoro del progresso della scienza delle costruzioni. Quindi non capisco il motivo per cui bisognerebbe rinviare la discussione del provvedimento.

S A N T A L C O , *relatore alla Commissione*. Il relatore si dichiara contrario al rinvio.

P R E S I D E N T E . Desidero fare una osservazione che è bene rimanga a verbale anche perchè ci daremo carico, successivamente, di approfondirla. Le costruzioni in zona sismica comportano oneri maggiori di quelle non in zona sismica, sia per la limitazione delle dimensioni degli edifici, sia per gli accorgimenti tecnici cui si deve far ricorso. Pertanto, quando approveremo disegni di legge per contributi o per finanziamenti, bisognerà tener conto di un'equa

percentuale in più nelle provvidenze per le costruzioni in zona sismica, altrimenti avremo una sperequazione in quanto, avendo maggiori costi e minor reddito, (perchè le case in zone sismiche sono di dimensioni ridotte), noi verremmo altrimenti a creare una disparità. Credo che su questo punto si possa essere tutti d'accordo; comunque, ne ripareremo e lo terremo presente per le occasioni future.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

##### *(Tipi di strutture e norme costruttive)*

In tutti i Comuni della Repubblica gli edifici pubblici o privati, con sette o più piani entro e fuori terra, debbono essere costruiti con ossatura portante in cemento armato normale e precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali.

Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi dai precedenti — con esclusione delle costruzioni in muratura — per edifici con quattro o più piani entro e fuori terra, l'idoneità di tali sistemi deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.

Tutti gli edifici sia pubblici che privati debbono essere realizzati in osservanza delle norme costruttive che saranno fissate con successivo decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Tale decreto dovrà essere emanato entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

A B E N A N T E . Vorrei che i colleghi leggessero attentamente questo articolo; si tratta di disposizioni...

P R E S I D E N T E . Senatore Abenante, ci troviamo di fronte ad un articolato di carattere tecnico per il quale è opportuno rimetterci alla competenza del compilatore.

C E B R E L L I . Onorevole Presidente, può supporre che la nostra parte possa avere dei tecnici specializzati capaci di esprimere un parere su queste leggi, oppure no?

P R E S I D E N T E . Non si può fare una discussione dettagliata su una serie di formule che, fra l'altro, per parecchi di noi sono astruse.

A B E N A N T E . Ce le spiegherà il Governo!

S A N T A L C O , *relatore alla Commissione*. Chiedo formalmente che la discussione sul disegno di legge venga rinviata a oggi pomeriggio.

C E B R E L L I . Se ci spiegate perchè avete tanta fretta di approvare il provvedimento, possiamo pure discuterne, a parte la posizione che il nostro Gruppo potrà assumere durante la discussione, ma se non ci spiegate perchè non volete rinviare la discussione nemmeno di 48 ore o di una settimana, ci mettete concretamente nelle condizioni di non capire perchè agite in questo modo e che cosa intendete fare.

P R E M O L I . Ma il disegno di legge non è stato deferito alla nostra Commissione oggi, bensì in ottobre!

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, non bisogna fare un *casus belli* di un disegno di legge che, comunque lo si consideri, non tocca interessi politici, ma solo norme tecniche; se siamo d'accordo lo iscriveremo al primo punto dell'ordine del giorno della prossima settimana.

*(Così rimane stabilito).*

#### **Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:**

« **Concessione di contributi per opere ospedaliere** » (369), **d'iniziativa dei senatori Sammartino ed altri** (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Concessione di contributi per opere ospedaliere », d'iniziativa dei senatori Sammartino, Avezzano Comes, Premoli, Spataro, Baldini, Benaglia, Carollo, Cavezzali, Colella, Colleselli, Dal Falco, Leggieri, Ligios, Pacini, Patrini, Pecoraro, Russo Arcangelo, Salerno, Santalco, Santi, Tanga e Tiriolo.

Comunico alla Commissione che questo disegno di legge è assoggettato alla procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento.

Comunico inoltre ai colleghi che da parte del Governo è stato presentato alla Commissione un testo emendato del provvedimento.

**L A P E N N A**, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. In via preliminare ritengo di precisare quanto segue, riguardo al testo emendato ora sottoposto alla Commissione da parte del Governo. In materia di impegno finanziario a carico del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1973, il limite del fondo accantonato è di lire 12 miliardi 760 milioni.

C'è poi da rilevare che il Ministero per i problemi relativi all'attuazione delle Regioni, d'intesa con quello del tesoro, ha raccomandato di mettere in risalto la competenza delle Regioni in materia ospedaliera. A questo riguardo riconfermiamo che tale competenza è dello Stato, in quanto, mentre l'articolo 2 del decreto delegato n. 8 assegna alla competenza delle Regioni i lavori pubblici per le opere ospedaliere, l'articolo 8 dello stesso decreto n. 8 recita che i programmi e i piani di lavori e di opere pubbliche sono di competenza dello Stato. Tanto è vero che, ad esempio, l'articolo (sul capitolo di bilancio del Ministero dei lavori pubblici) che riporta lo stanziamento dei contributi per i programmi ed i piani di opere ospedaliere non è stato soppresso col citato decreto delegato n. 8. Quindi, nel nuovo testo, mentre la formulazione del piano rientra nella competenza del Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con quello della sanità, l'attuazione del piano è invece di competenza delle singole

Regioni. D'altra parte, lo stanziamento è destinato al completamento delle opere ospedaliere, di cui al programma ospedaliero che, secondo la procedura della vecchia normativa, era stato approvato dal Comitato nazionale delle Regioni che operava presso il Ministero della sanità. Quel programma è già stato accolto dalle Regioni e si vengono a finanziare le opere di completamento per la realizzazione del programma stesso.

Attraverso questa formulazione si sarebbe raggiunto l'accordo sullo stanziamento fissato in lire 12 miliardi 760 milioni, con cui si può sviluppare un complesso di opere di investimento per circa 300 miliardi e quindi si pensa di poter veramente realizzare i due terzi di tutti i completamenti del programma delle opere ospedaliere.

Ho ritenuto di dover fornire questi chiarimenti, in modo che risultassero le motivazioni del nuovo testo proposto dal Governo.

**P R E S I D E N T E**. Do ora lettura del parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione, la quale aveva già redatto un primo parere sul testo del disegno di legge proposto dai senatori Sammartino ed altri:

« La Commissione bilancio e programmazione comunica di non opporsi agli emendamenti presentati dal Governo sul disegno di legge, alla condizione che il limite di impegno previsto dal primo comma dell'articolo 1 sia ridotto da lire 12 miliardi 850 milioni a lire 12 miliardi 760 milioni e che analogamente venga modificato l'articolo 7, primo comma.

Tale riduzione di spesa è resa necessaria dalla utilizzazione con precedente provvedimento di parte dell'accantonamento iscritto in fondo globale per il finanziamento delle opere ospedaliere.

Inoltre, la Commissione suggerisce di modificare come segue il primo comma dell'articolo 3:

« Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi sulla spesa indicata nel programma redatto ai sensi

del precedente articolo, sulla base delle proposte delle Regioni, che devono essere formulate entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge" ».

Prego il senatore Salerno di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

**SALERNO**, *relatore alla Commissione*. Il collega Sammartino, con il disegno di legge n. 369, comunicato alla Presidenza il 21 settembre 1972, intende riproporre all'esame e alla deliberazione dei colleghi della 8<sup>a</sup> Commissione il testo del disegno di legge approvato nella seduta del 4 dicembre 1971 dalla Commissione in sede deliberante. Il senatore Sammartino non poteva che presentare un progetto di provvedimento letteralmente identico a quello precedentemente approvato e che, per lo scioglimento del Parlamento, non aveva potuto percorrere l'intero *iter* parlamentare.

Il provvedimento, al quale si richiama il collega Sammartino, prevedeva la concessione di contributi per opere ospedaliere per l'anno in corso per l'importo di lire tre miliardi, ai fini dell'attuazione graduale e costante del programma di sviluppo economico nazionale, approvato con legge 27 luglio 1967, n. 855.

Il settore delle opere ospedaliere è regolato dalle leggi speciali 30 maggio 1965, n. 574; 5 febbraio 1968, n. 82; 20 giugno 1969, n. 383. Ciascuna di dette leggi aveva previsto la erogazione di fondi e fissato il limite di impegno a carico del Ministero dei lavori pubblici, per contributi sulla spesa prevista dai programmi di interventi per la costruzione di opere ospedaliere.

Pertanto, esaurita la funzione e la disponibilità dell'ultima legge — quella recante il n. 383 del 1969 — si rendeva necessario un altro provvedimento legislativo, che, purtroppo, come ho detto prima, a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere, non poté essere approvato.

Sono rimasti fermi, quindi, i programmi di costruzione, di completamento e di ampliamento di ospedali civili e di altre opere con tutte le gravi conseguenze che ne sono derivate.

Ecco il motivo che ha portato il collega Sammartino a riproporre il disegno di legge, identico, nel testo, a quello già approvato da questa Commissione, volto ad affrontare il grave problema ospedaliero e per il quale è stata adottata la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento.

Ad iniziativa del Ministero dei lavori pubblici, tramite il sottosegretario La Penna, nel frattempo sono stati presentati alcuni emendamenti al testo del senatore Sammartino. Il primo emendamento si colloca all'articolo 1 del disegno di legge e prevede giustamente che l'impegno a carico del Ministero dei lavori pubblici si riferisce all'anno 1973 e non al 1971.

Il secondo emendamento, sempre all'articolo 1, fissa in lire 12 miliardi e 760 milioni il limite di impegno a carico del suddetto Ministero invece dei tre miliardi previsti. Ciò in quanto dopo la legge 20 giugno 1969, n. 383 (che ha autorizzato un limite di impegno in lire 6 miliardi) non è stato disposto alcun ulteriore finanziamento sicchè la somma di 12 miliardi e 760 milioni risulta accantonata.

Il terzo emendamento si aggiunge all'articolo 3 e trova giustificazione nella esigenza di coordinare le competenze tra Stato e Regione, che si fronteggia appunto quando si sancisce il diritto del Ministero dei lavori pubblici di emanare propri decreti per assegnare i fondi occorrenti alle Regioni a statuto ordinario e si stabilisce che spetta alle Regioni approvare i progetti e impegnare la relativa spesa. Si è voluto così tener conto delle segnalazioni rivolte al Ministero dei lavori pubblici da parte del Ministro per l'attuazione delle Regioni, pur ribadendo che va esclusa la competenza regionale allorchè si tratta di lavori pubblici direttamente connessi all'attuazione di piani statali rivolti al soddisfacimento di interessi nazionali o di più Regioni.

Il quarto emendamento si pone all'articolo 7, prevedendo, anzichè in lire 3 miliardi, la copertura in lire 12 miliardi e 760 milioni.

Tanto premesso mi permetto rappresentare alla Commissione la necessità di aderire al disegno di legge n. 369 del collega Sam-



martino e di accogliere gli opportuni emendamenti presentati dal Ministero dei lavori pubblici, al quale rivolgo il più vivo ringraziamento per il contributo determinante offerto per il completamento del disegno di legge in discussione.

A B E N A N T E . Per la verità devo esprimere la mia meraviglia perchè sia l'onorevole relatore, sia l'onorevole rappresentante del Governo ci hanno parlato di quello che, secondo il loro parere, è il buono ed il positivo delle modifiche contenute in questo testo del disegno di legge, e non ci hanno parlato, invece, di quello che è invece l'aspetto negativo.

Per quanto concerne l'articolo 3, si tratta a mio avviso di due modifiche; la prima è una trasformazione delle parole « sentite le proposte », nelle parole « sulla base delle proposte ». Non voglio intrattenere i colleghi in una dissertazione filologica, ma vorrei sapere qual è la differenza sostanziale fra « sentite » e « sulla base »; perchè mi pare che in definitiva è sempre il Ministero dei lavori pubblici che, con propri decreti, assegna i fondi. Il termine « sentite » era vago e lo criticavo, ma le parole « sulla base » sono altrettanto vaghe, in quanto non vi è alcun obbligo per detto Ministero di assegnare i fondi in rapporto alle esigenze prospettate dalle Regioni.

Allora io dico che, se un discorso va fatto, e se vogliamo chiarire ulteriormente il primo comma dell'articolo 3, questo va modificato nel senso di prevedere che il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi sulla spesa indicata nel programma degli interventi in conformità delle proposte delle Regioni.

S A L E R N O , *relatore alla Commissione*. È la stessa cosa.

A B E N A N T E . Se è così, facciamolo dichiarare dal Governo.

L A P E N N A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. È la stessa cosa. Il Governo ritiene di non doversi minimamente scostare, anche perchè ritiene che con que-

sto provvedimento le Regioni non potranno scostarsi, dai programmi già redatti.

A B E N A N T E . Noi proponiamo di sostituire le parole « sulla base » con le altre « in conformità ».

Il secondo rilievo riguarda un elemento dell'articolo 4, nel nuovo testo proposto dal Governo.

Chi ricorda la legge n. 865 del 1971, dirà che allora si trattava di edilizia popolare, ma tutti sanno che è prassi consolidata — e questo lo ritengo un fatto positivo — che di fronte ad eventi straordinari si provveda con apposite leggi. Per cui la riserva della percentuale del cinque per cento, in definitiva, è un accantonamento che può essere una riduzione effettiva di spesa, oppure una assegnazione lasciata all'arbitrio del Ministro.

L A P E N N A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sempre d'intesa con le Regioni.

A B E N A N T E . Per queste ragioni, pur manifestando ancora una volta quello che fu il nostro giudizio nella passata legislatura, mi sia consentito esprimere un'opinione circa la ripartizione delle competenze tra Stato e Regione in materia ospedaliera.

Noi stiamo sperimentando l'istituto regionale (e dicendo questo non intendo diminuire la potestà legislativa di un organismo dello Stato quale è la Regione) e tutti avvertiamo, in questo ed in altri campi, contraddizioni e limiti che sono stati posti a quello che era il concetto originario e costituzionale dell'attività e delle funzioni regionali.

Un solo esempio che desidero la Commissione conosca perchè ci riguarda direttamente; noi abbiamo approvato anche quel decreto il quale grosso modo stabilisce che le concessioni demaniali marittime sono di competenza delle Regioni, mentre i canoni continuano ad essere stabiliti dal Ministero della marina mercantile. Questo — come voi capite — è un assurdo.

Sul terreno della sperimentazione la nostra parte politica si colloca sempre sull'as-

8<sup>a</sup> COMMISSIONE

6° RESOCONTO STEN. (13 dicembre 1972)

se dell'unità della programmazione e dell'aumento della potestà legislativa delle Regioni.

Ora, se dite che non vi è alcuna difficoltà per la sostituzione delle parole « sulla base » con le altre « in conformità », l'accoglimento di questo emendamento potrebbe farci rivedere in senso positivo tutto il nostro atteggiamento in rapporto a questo disegno di legge, di fronte al quale non siamo stati, nè siamo contrari.

MAZZEI. Onorevole Presidente e onorevoli colleghi, ritengo che vi sia una notevole differenza tra le dizioni « sentite », « sulla base » e « in conformità ». Si tratta di tre dizioni che sottintendono tre realtà completamente diverse; questo dobbiamo dirlo quanto meno per essere chiari tra di noi.

« Il « sentite » esprime la necessità di conoscere il parere e l'opinione delle Regioni; nella dizione « sulla base » c'è già una limitazione, perchè la discrezionalità del Governo è comunque inquadrata nell'ambito delle proposte che vengono dalle Regioni. Infine, con la dizione « in conformità » si pone addirittura un vincolo.

Personalmente vorrei cogliere questa occasione per sottolineare all'attenzione della Commissione l'opportunità di una discussione a carattere generale sul decreto delegato che riguarda il trasferimento delle competenze dal Ministero dei lavori pubblici alle Regioni. Questo perchè spessissimo nel settore dei lavori pubblici è sorto il problema dello sconfinamento della potestà dello Stato e del Parlamento nella sfera riservata all'autonomia delle Regioni.

Per quanto riguarda il problema particolare, ritengo che la posizione del Governo sia costituzionalmente giusta; si tratta infatti di programmi che riguardano più Regioni. A prescindere dal fatto che si tratta di completamenti di programmi che già esistono e che quindi la discrezionalità attiene solo alla gradualità degli interventi nel completamento.

Per queste ragioni ritengo che l'esigenza, sulla quale insisto, di delineare — come Commissione — una nostra linea, possa costituire un ulteriore elemento di chiarezza.

PREMOLI. In linea di massima sono d'accordo per la dizione « sulla base » e questo proprio per quanto ha detto l'onorevole rappresentante del Governo; allo Stato spetta il programma, alla Regione la attuazione.

Se si usasse la dizione « in conformità », lo Stato si ridurrebbe a registrare le cifre fornite dalla Regione agendo di conseguenza. « Sulla base » è rafforzativo della dizione precedente, (cioè « sentite ») ma vi è prevista anche un'opera di coordinamento che deve appartenere allo Stato.

Per questi motivi ritengo che il rispetto della divisione generale delle competenze tra Stato e Regione trovi giusta collocazione nella dizione « sulla base ».

ABENANTE. Anche le Regioni fanno parte dello Stato.

PREMOLI. Non vi è dubbio.

SAMMARTINO. Il relatore è stato così completo nel rifare la storia e l'origine di questo provvedimento, del quale, il 21 settembre scorso, con altri colleghi, ho preso l'iniziativa, che ben poco resta da aggiungere.

Nel dicembre 1971, il dibattito su questo argomento era stato piuttosto acceso. Dopo intenso studio, giungemmo ad una intesa e il provvedimento, da noi approvato, passò alla Camera dei deputati. Sopravvenuto lo scioglimento anticipato del Parlamento, il disegno di legge non potè esaurire l'iter di rito.

Ecco perchè io ho ritenuto di riproporlo. E, perchè esso beneficiasse della procedura di urgenza, l'ho dovuto riproporre nel testo integrale da noi già approvato. Sul completamento delle opere iniziate siamo d'accordo. Cosa intendiamo per completamento?

Vi sono degli ospedali che non possono adempiere a tutti i servizi cui sono obbligati; vi sono ospedali che affittano case private, perchè non hanno capacità adeguata. In questi casi, parliamo ancora di ampliamento, quando in realtà si tratta di rigoroso completamento di strutture ove collocare le attrezzature istituzionalmente previste, perchè l'ente ospedaliero adempia a

8<sup>a</sup> COMMISSIONE

6° RESOCONTO STEN. (13 dicembre 1972)

tutti i suoi compiti ed offra i servizi cui lo Stato lo obbliga?

Con questo provvedimento i contributi spettano ancora agli ospedali che già hanno beneficiato di finanziamenti, ma che non hanno ancora completato le costruzioni.

Ora io non voglio far nulla che ostacoli l'iter di questo disegno di legge, altrimenti verrei meno alle ragioni per le quali me ne sono reso promotore. Desidero però affermare che, in sede di interpretazione della legge, ci si ricordi di queste situazioni, dove non si tratta di ambizione ad ampliare, ma della necessità assoluta di mettere lo ospedale in grado di adempiere ai suoi compiti istituzionali.

Nella mia Regione, c'è un ospedale che, non avendo ottenuto contributi in passato, non dovrebbe beneficiare di questo provvedimento. È assurdo, anche se il ragionamento si presenta sotto un aspetto che può apparire logico. Ed io non intendo creare imbarazzi al Governo in questo momento, ma non posso fare a meno di insistere che all'articolo 4 del disegno di legge resti consacrata la possibilità di finanziamento a quegli enti che risultino essere in possesso di regolare progetto esecutivo e che abbiano urgenti necessità sanitarie e sociali. Dunque, si provveda al finanziamento per lo meno laddove sia pronto il progetto!

Riguardo ai residui passivi, il Governo ha più volte dato notizia che in materia ospedaliera non ve ne sono (sappiamo che, globalmente, i residui passivi in materia edilizia che, due anni fa, erano di 9 mila miliardi di lire, quest'anno ammontano a 11 mila miliardi di lire), e questo è un fatto positivo, perchè, non essendovi residui passivi, significa che i progetti sono pronti, i fondi sono utilizzabili, le costruzioni quindi camminano.

Per concludere, non sentendomi di modificare il testo del disegno di legge in esame, presenterò un ordine del giorno col quale il Senato impegna il Governo a tenere in considerazione anche le situazioni da me sopra esposte, in sede di assegnazione di fondi.

PRESIDENTE. La Commissione prende atto che il senatore Sammartino si

accinge a presentare un proprio ordine del giorno.

LIGIOS. Il senatore Sammartino mi ha preceduto con le sue argomentazioni. Anch'io ritengo che, effettivamente, stabilire nel disegno di legge che i contributi in discussione sono destinati esclusivamente al completamento di opere già iniziate, venga a sacrificare ulteriormente quei progetti che al momento dell'emanazione del decreto ministeriale sono stati esclusi, e non per mancanza di documentazione, o di necessità delle opere. Ricordo al riguardo che nel 1966 apparve nella *Gazzetta Ufficiale* un elenco di opere per ospedali provinciali, le cui amministrazioni erano state sentite, ma non avevano consegnato i progetti. Successivamente la progettazione è stata portata avanti. Ma ora tali amministrazioni provinciali verrebbero escluse, con la norma proposta, mentre verrebbero avvantaggiate tutte le altre? Ciò significherebbe sacrificare le Regioni più depresse, meno preparate.

Con la presentazione dell'ordine del giorno da parte del senatore Sammartino, non si otterrebbe un'azione sufficientemente produttiva; bisognerebbe dare al Governo la possibilità di intervenire anche in favore di situazioni particolari. Certamente ciascuno di noi è a conoscenza di alcune di queste situazioni particolari. Quindi proporrei che nel provvedimento fosse inserito il concetto che il Governo possa finanziare anche quelle opere ospedaliere la cui progettazione è già pronta, ma delle quali non sono ancora stati iniziati i lavori per diversi motivi, che non sono da attribuire nè alle singole Amministrazioni, nè alle Regioni stesse.

PRESIDENTE. Il senatore Mazzei, veramente, ha toccato un problema interessante, proponendo un riesame delle norme contenute nel decreto delegato, per quanto riguarda le competenze delle Regioni.

Se la Commissione è d'accordo, mi riserverei di dedicare parte di una seduta, o una seduta intera, entro la fine dell'anno corrente, oppure nei primissimi giorni dell'anno prossimo, all'esame di tale problema. Dopo un approfondito dibattito la no-

8ª COMMISSIONE

6° RESOCONTO STEN. (13 dicembre 1972)

stra Commissione, ritengo, sarebbe in grado di valutare se le norme del succitato decreto delegato rispondono al dettato costituzionale ed alle esigenze pratiche del settore.

SALERNO, *relatore alla Commissione*. Mi dichiaro d'accordo con la proposta del senatore Sammartino di presentare un ordine del giorno, per impegnare il Governo ad affrontare il problema di sovvenire le necessità anche di taluni particolari enti ospedalieri; inoltre, vorrei fare alcune precisazioni, circa il conflitto sorto fra il Ministro per i problemi dell'attuazione regionale, ed il Ministro dei lavori pubblici. Con il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative, disposto in base all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, si è innovato in materia di competenza attribuita ai Ministeri della sanità e dei lavori pubblici per ciò che concerne i programmi ospedalieri. Infatti, in base al citato articolo 2 è stata trasferita alle Regioni a statuto ordinario la materia relativa alle opere di edilizia sanitaria ed ospedaliera, mentre con l'articolo 8 dello stesso decreto presidenziale è stato stabilito che resta ferma la competenza degli organi statali in ordine all'edilizia universitaria, ai lavori pubblici direttamente connessi all'attuazione di piani o programmi statali diretti al soddisfacimento di interessi nazionali o di più Regioni. Preciso che la competenza degli organi statali, sancita dal precitato articolo 8, in materia di edilizia universitaria, comprende anche i policlinici e gli ospedali. Nè diversamente può ritenersi nei confronti della costruzione di ospedali, in quanto tale materia investe l'intero territorio nazionale, mentre l'articolo 2 del citato decreto n. 8 trasferisce alle Regioni soltanto la competenza per le opere di interesse regionale.

Giova a questo riguardo ricordare che lo stesso programma di sviluppo economico nazionale, approvato con la legge n. 685 del 27 luglio 1967, ha fornito le necessarie indicazioni per la formulazione dei programmi di interventi in base alla legge 30 mag-

gio 1965, n. 574, che ha autorizzato altri interventi in campo nazionale da parte del Ministero dei lavori pubblici.

Vorrei dire inoltre che si deve considerare che gli interventi per il settore degli ospedali sono analoghi a quelli per l'edilizia scolastica, per i quali la Presidenza del Consiglio dei ministri, e proprio l'ufficio per le Regioni, con nota n. 2000 del 18 novembre 1972, ha riconosciuto la esplicita competenza del Ministero dei lavori pubblici e di quello della Pubblica istruzione, in forza dell'articolo 8, lettera m, del più volte citato decreto n. 8. Quindi al Ministero dei lavori pubblici ed a quello della Sanità è rimasta la competenza per formulare programmi ospedalieri, sulla base delle indicazioni fornite dalle Regioni, in quanto trattasi di interventi a carattere nazionale destinati veramente alle Regioni per l'attuazione dei propri programmi (approvazione dei progetti, impegno delle spese di vigilanza per i lavori, eccetera), nei territori di competenza.

Ritengo con tali argomentazioni di aver abbastanza chiarito quali sono le competenze dello Stato e quali quelle delle Regioni, sicchè ritengo che non si debbano apportare modifiche, ma confermo è a mio avviso da approvarsi il testo del disegno di legge, nell'ultima formulazione predisposta dal Governo.

LA PENNA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Desidero riferirmi alle argomentazioni che ha svolto dianzi il relatore, senatore Salerno, argomentazioni da cui si evince molto chiaramente, secondo me, la competenza dello Stato in merito ai programmi per le opere di cui si tratta, in dipendenza dell'articolo 8 del decreto n. 8.

A questo punto credo che bisogna fare una scelta. Se siamo convinti di questo, che cioè tale materia rimane di competenza dello Stato, dobbiamo usare massima prudenza nell'innovare in materia.

In pratica, riconosco che per questo provvedimento non vi è quasi materia di discussione: si tratta di programmi che derivano dai primi piani del 1966 redatti dai Provve-

ditorati alle opere pubbliche mutati, nel 1968, in applicazione della legge n. 132, dal programma nazionale delle opere ospedaliere realizzato sulla base di tutti i programmi regionali predisposti, a loro volta, dai Comitati regionali per la programmazione ospedaliera. Pertanto, in sostanza, si tratta del completamento di quelle opere e la possibilità discrezionale di operare scelte è molto limitata.

Non ritengo opportuno, tuttavia, andare a creare un precedente che ci possa poi vincolare per il futuro perchè in genere, anche con la più ampia disponibilità nei confronti delle Regioni e quindi delle competenze regionali, in tutte le disposizioni di legge si usa la dizione « per quanto riguarda la materia di competenza statale, d'intesa con le Regioni, eccetera », il termine « intesa » a mio avviso, non è da disattendere, altrimenti i rapporti tra Stato e Regioni non sarebbero di collaborazione e di reciproco sostegno, bensì di continua contestazione!

**A B E N A N T E.** Purtroppo è quello che sta avvenendo!

**L A P E N N A**, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Credo che nessuno voglia consacrare in una disposizione di legge un rapporto deteriorato e, pertanto, dovremo sempre utilizzare questa dizione che, ripeto, dovrebbe essere l'espressione di una effettiva collaborazione tra lo Stato e le Regioni.

Del resto, in accoglimento della proposta che voleva tradurre in modo più impegnativo il contributo delle Regioni, abbiamo accettato l'espressione « sulla base » ma, arrivati a questo punto, vorrei invitare il senatore Abenante a riflettere proprio perchè, altrimenti, verremmo a sconvolgere quelli che sono i rapporti tra Stato e Regioni creando un precedente che costituirebbe un gravissimo ostacolo per l'attività legislativa che dobbiamo portare avanti.

Per quanto riguarda l'eccezione sollevata dal senatore Sammartino mi sono permesso di far rilevare una questione particolare; comunque, non ritengo che l'ordine del

giorno che l'onorevole Sammartino propone, così come è formulato, possa essere accolto. Dico questo per un semplice motivo; è vero che il presente disegno di legge mira al completamento delle opere ospedaliere iniziate ed è diretto all'utilizzazione dei progetti che sono stati fatti, ma tutto questo deve avvenire nell'ambito di un programma e di un piano.

Non è possibile abbandonare opere che si devono completare, e far diventare funzionali ai fini del servizio sanitario, per dedicarsi ad altre opere che, anche se sono state iniziate, chissà quando e con quali finanziamenti potranno essere ultimate!

Noi non ci dobbiamo basare, a mio avviso, sul semplice dato dell'approntamento dei progetti, perchè vi potrebbero essere progetti di opere che, ad esempio, potrebbero anche non rispondere ai fini della programmazione regionale delle opere ospedaliere.

Ecco perchè, all'articolo 4, sia del vecchio, che del nuovo testo elaborato dal Governo, per certe opere è richiesta l'intesa con il Ministero della pubblica istruzione mentre per altre opere ospedaliere ordinarie di competenza del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero della sanità è richiesta solo l'intesa con le Regioni interessate. Vi possono essere cioè particolari ed urgenti necessità derivanti da peculiari situazioni alle quali si può far fronte solo facendo ricorso all'intesa con le Regioni. L'articolo 4, in altre parole, è stato predisposto non per dare poteri discrezionali all'Amministrazione statale, ma proprio per assolvere a determinati compiti.

In conclusione, avrei una raccomandazione da fare alla Commissione; quella di cercare di non sconvolgere la programmazione ospedaliera per la quale tanto ci siamo battuti, programmazione che, dal 1966 al 1971, è stata portata avanti con grande impegno anche da parte dei Consigli regionali.

**M A D E R C H I.** All'articolo 2 del nuovo testo governativo si legge: « Il programma degli interventi per l'anno 1973 dovrà comprendere il completamento delle costruzioni già iniziate alla data di entrata in vigore

8ª COMMISSIONE

6° RESOCONTO STEN. (13 dicembre 1972)

della presente legge ... ». Ebbene, per queste costruzioni si intendono quelle i cui lavori sono stati già iniziati ed appaltati, oppure si intende qualsiasi opera che rientri nel programma già approvato e concordato tra le Regioni e lo Stato?

LA PENNA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. In proposito abbiamo fatto un accertamento; in genere è risultato che tutti i finanziamenti concessi in base alle ultime leggi sono stati utilizzati. Non c'è opera che sia stata prevista e non iniziata e, pertanto, non abbiamo alcuna disponibilità accantonata. Questo a livello regionale, ovviamente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dei singoli articoli, dei quali darò lettura, se non vi sono obiezioni, nel nuovo testo predisposto dal Governo, al quale si sono dichiarati favorevoli tanto il relatore che la Commissione bilancio.

#### Art. 1.

Per la concessione di contributi trentacinquennali sulla spesa prevista dai programmi di interventi per le costruzioni ospedaliere di cui all'articolo 1 della legge 30 maggio 1965, n. 574, all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1968, n. 82, ed all'articolo 1 della legge 20 giugno 1969, n. 383, è autorizzato, per l'anno finanziario 1973, il limite di impegno di lire 12.850 milioni che sarà iscritto sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Ricordo che la Commissione bilancio, nell'esprimere il proprio parere sul nuovo articolo del disegno di legge, ha proposto di ridurre il limite di impegno da lire 12.850 milioni a lire 12.760 milioni.

Se non vi sono osservazioni, metto ai voti tale emendamento sostitutivo.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 1 nel testo del Governo quale risulta dopo la modificazione testè approvata.

(È approvato).

#### Art. 2.

Il programma degli interventi per l'anno 1973 dovrà comprendere il completamento delle costruzioni già iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge, di ospedali, nonchè di cliniche universitarie, policlinici ed ospedali clinicizzati, ammessi a contributo ai sensi delle leggi 30 maggio 1965, n. 574, 5 febbraio 1968, n. 82, e 20 giugno 1969, n. 383, in modo che le opere possano essere ultimate secondo i progetti approvati per lotti funzionali.

(È approvato).

#### Art. 3.

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi sulla spesa indicata nel programma redatto ai sensi del precedente articolo sulla base delle proposte delle Regioni che dovranno essere formulate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Trascorso tale termine, per le Regioni che non abbiano trasmesso le proposte, il programma viene redatto a prescindere dalle proposte stesse.

Il Ministro dei lavori pubblici, con propri decreti, assegna sulla base delle varie opere comprese nel programma i fondi alle Regioni, le quali provvedono all'approvazione dei progetti e alla concessione definitiva del contributo agli Enti ospedalieri interessati.

Alla terza riga del primo comma di tale articolo il senatore Abenante propone di sostituire le parole « sulla base » con le altre « in conformità ».

Metto ai voti tale emendamento sostitutivo, peraltro non accolto nè dal Governo, nè dal relatore.

(Non è approvato).

Metto allora ai voti l'articolo 3 quale risulta nel nuovo testo proposto dal Governo.

*(È approvato).*

Art. 4.

Una quota non superiore al 5 per cento della spesa prevista dall'articolo 1 è riservata a disposizione del Ministro dei lavori pubblici, da impiegarsi di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro della pubblica istruzione, per la parte di sua competenza, e d'intesa con le Regioni interessate, ove ricorrano particolari e urgenti situazioni determinate da sopraggiunte esigenze tecniche e sanitarie.

*(È approvato).*

Art. 5.

La facoltà di cui all'articolo 4 della legge 20 giugno 1969, n. 383, compete al Ministro dei lavori pubblici, sentite le Regioni interessate, anche quando trattasi di opere ricadenti in Regioni diverse.

Le Regioni debbono pronunciarsi nel termine di 30 giorni dalla data di richiesta del Ministro.

*(È approvato).*

Art. 6.

Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 1º giugno 1971, n. 291, si applicano nei confronti degli enti ospedalieri per l'esecuzione delle opere incluse nei programmi degli interventi per la edilizia ospedaliera, compilati ai sensi della legge 30 maggio 1965, n. 574, e successive modificazioni e integrazioni.

*(È approvato).*

Art. 7.

Alla spesa di lire 12.850 milioni prevista dall'articolo 1 della presente legge per l'an-

no 1973 si farà fronte mediante riduzione di tale importo del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Come per l'articolo 1, ricordo che la Commissione bilancio, nel proprio parere, ha proposto di modificare il limite di impegno di cui al primo comma da lire 12.850 milioni a lire 12.760 milioni.

Metto ai voti tale emendamento sostitutivo.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo del Governo quale risulta dopo la modificazione testè approvata.

*(È approvato).*

Prima di mettere in votazione il disegno di legge nel suo complesso, do lettura dell'ordine del giorno preannunciato dal senatore Sammartino:

« La 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, Comunicazioni) del Senato della Repubblica, esaminato il disegno di legge numero 369, d'iniziativa del senatore Sammartino ed altri, concernente la concessione di contributi per opere ospedaliere per l'anno finanziario 1973,

preso atto della esplicita volontà del Governo di dare immediata esecuzione al programma organico di costruzioni ospedaliere,

rilevato che il provvedimento in esame è ispirato anche dalla necessità di utilizzare al più presto fondi che, se non spesi, andrebbero ad aumentare notevolmente la massa dei residui passivi, a detrimento della sicurezza sanitaria e sociale, che sono obiettivo fondamentale del Parlamento,

impegna il Governo ad autorizzare la concessione di fondi anche a quegli ospedali i

quali, specialmente nelle zone depresse, non siano in grado di adempiere, per carenza di servizi, ai compiti connessi con la qualifica di ente ospedaliero ».

**A B E N A N T E** . Per quanto riguarda l'ordine del giorno proposto, vorrei formulare un invito al Governo.

Noi siamo andati avanti inizialmente con un prima legge programmatrice di finanziamento; con questo provvedimento tendiamo invece al completamento delle opere, per dare la possibilità agli enti di utilizzare a pieno le strutture ospedaliere. Per questo invito il Governo a predisporre quanto prima un piano finanziario per le nuove opere ospedaliere, proprio per non creare una inutile contrapposizione tra esigenze vecchie e nuove.

**L A P E N N A** , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno proposto e l'invito formulato dal senatore Abenante.

**P R E S I D E N T E** . Metto ai voti l'ordine del giorno accolto come raccomandazione dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:**

« **Proroga delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune e nuclei abitati** » (431);

« **Modifica e proroga delle disposizioni della legge 8 marzo 1968, n. 178, concernente l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune e nei nuclei abitati** » (104), d'iniziativa del senatore Sammartino;

**approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 431, con assorbimento del disegno di legge n. 104**

**P R E S I D E N T E** . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: « Proroga delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune e nuclei abitati » e « Modifica e proroga delle disposizioni della legge 8 marzo 1968, n. 178, concernente l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune e nei nuclei abitati », d'iniziativa del senatore Sammartino.

**Z A C C A R I** , *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Nella discussione avvenuta due settimane fa su questo disegno di legge i senatori Mazzei e Sammartino presentarono emendamenti. Il Governo chiese un breve rinvio per studiare ed approfondire l'esame degli emendamenti stessi e la Commissione cortesemente aderì alla richiesta.

Oggi sono in grado di sciogliere ogni riserva, precisando che il Ministero ha studiato alcune modifiche che penso vadano incontro, in modo sostanziale, alle richieste avanzate.

Il primo punto riguarda la proroga che potrebbe essere portata dal 1973 al 1975 per consentire una programmazione per lo meno triennale, come ha suggerito il Ministero del tesoro.

A tal fine, propongo di sostituire il testo dell'articolo 1 del disegno di legge n. 431, con altro, del seguente tenore:

« Le disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, concernenti l'autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici e a concorrere alla spesa per gli impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi di comune di nuova istituzione, sono prorogate fino a tutto il 1975, con le aggiunte e varianti di cui agli articoli seguenti ».



Logicamente questa proroga comporta un ulteriore finanziamento, come dirò in prosieguo. D'altronde, la proroga è nella logica delle precedenti leggi che si sono susseguite dal 1952 ad oggi con una progressiva estensione.

Di fatto, mentre nella prima legge dell'11 dicembre 1952 si parlava di frazioni di comuni aventi una popolazione superiore ai mille abitanti e di quelli aventi una popolazione compresa tra mille e cinquecento, distanti più di dieci chilometri dal più vicino posto telefonico pubblico, nella legge del 1954 si ribadiva il principio dei mille abitanti, si diminuiva la distanza chilometrica da dieci a cinque chilometri e si aggiungevano anche quegli abitati che comprendessero una popolazione di almeno trecento unità.

Con la legge n. 1215 del 30 dicembre 1959, quella ancora in vigore, si diminuiva a duecento unità la popolazione negli abitati che fossero ad una determinata altezza e che non distassero meno di quattro chilometri dal più vicino posto telefonico pubblico.

Oggi dobbiamo fare un ulteriore passo in avanti; il Governo propone pertanto, dopo l'articolo 2 del disegno di legge n. 431, che dovrebbe restare invariato, questo articolo aggiuntivo.

#### Art. 2-bis.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è altresì autorizzata a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici, oltre che nelle località ed impianti di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1959, n. 1215, anche nei nuclei abitati, aventi una popolazione di almeno 100 unità distribuita in un perimetro il cui diametro non superi i metri 500 e distanti oltre due chilometri su strada carrozzabile o un chilometro su strada mulattiera dal più vicino posto telefonico pubblico.

La realizzazione dei collegamenti di cui al precedente comma avverrà, dietro domanda presentata dai comuni interessati, entro il periodo di validità della presente legge, dopo l'attuazione dei collegamenti autorizzati dal precedente articolo 1.

Il nuovo articolo 3 che il Governo propone è il seguente:

#### Art. 3.

Per l'esecuzione degli impianti di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 6.400 milioni da iscriverne nel bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in ragione di lire 2.400 milioni nell'anno finanziario 1973 e di lire 2.000 milioni in ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975.

A fronte della quota di spesa prevista per l'anno 1973, il Ministero del tesoro è autorizzato a corrispondere all'Azienda di Stato per i servizi telefonici sovvenzione di pari importo.

Almeno i due terzi delle somme da stanziare a norma del presente articolo sono destinate all'impianto di collegamenti telefonici di frazioni e nuclei abitati dell'Italia meridionale, delle zone dichiarate economicamente depresse, nonché delle zone definite montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni.

Il piano dei lavori è approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni previo parere del Consiglio di amministrazione.

La somma complessiva necessaria per la realizzazione di questi impianti risulta di 6.400 milioni. Questo significa un nuovo, maggiore onere, per il quale il Governo ha già predisposto idonea copertura, sulla quale la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole. Ovviamente, anche l'ultimo articolo dovrebbe essere modificato in conseguenza degli emendamenti proposti.

Aggiungo poi che il Governo intende impegnare la SIP ad intervenire concretamente (anche sulla base dell'ultima convenzione stipulata) per rendere sempre più capillare l'estensione di questo servizio pubblico.

Credo di aver dato un quadro abbastanza preciso di dati e di notizie sullo sforzo che è stato fatto dal Ministero per andare incontro, in modo sostanziale, alle richieste della Commissione. Per questo mi permetto di pregare gli onorevoli colleghi di voler approvare gli emendamenti da me proposti.

8ª COMMISSIONE

6º RESOCONTO STEN. (13 dicembre 1972)

**S A M M A R T I N O**. Ringrazio il Governo dello sforzo di venire incontro alle esigenze da me prospettate; devo però insistere nel sottolineare l'opportunità che la Azienda di Stato per i servizi telefonici venga autorizzata a provvedere all'impianto di collegamento nei centri abitati aventi una popolazione di almeno 50 unità.

Non vedo perchè non si possa abbassare il limite in questo senso. Del resto la questione dei collegamenti non si chiude qui; dovremo senz'altro tornarci sopra, con questo o con un altro Governo, per stanziare altri fondi. Perchè non stabilire fin d'ora il limite dei 50 abitanti?

Resto perciò di questa opinione e mantengo il mio emendamento, sulla cui approvazione mi rimetto rispettosamente alla Commissione.

**A V E Z Z A N O C O M E S**. A sostegno di quanto affermato dal senatore Sammartino devo dire che, evidentemente, il Governo, quando ha stabilito quel numero di abitanti, non ha pensato alla particolare situazione delle zone meridionali. Invito il Sottosegretario ad un breve viaggio nel Sud, per visitare certe campagne e rendersi conto di come sono sistemati i nostri connazionali in quelle zone. Il collega Crollanza conosce bene la situazione del sud barese, del brindisino, del leccese dove (e penso che l'onorevole Sottosegretario lo ignori, come ritengo che anche l'onorevole Ministro non conosca queste cose) vive la metà degli abitanti della zona. Mi spiego meglio: la provincia, che conta 50.000 abitanti ha nel capoluogo sì e no 15-16.000 persone, le altre vivono nelle campagne. Ciò significa che l'agro è composto di una serie di case coloniche a distanza di cento metri l'una dall'altra. Come si fa a riunire, allora, cento abitanti? È una impresa veramente faticosa, specialmente se si tien conto di quanto si specifica nel disegno di legge: « nell'ambito dei 500 metri ».

Il servizio telefonico è importantissimo, per cui che cosa ci perde il Governo — come dice anche l'onorevole Sammartino — dato che la copertura è stata reperita, a predisporre i collegamenti per nuclei di 50 abitanti?

Altrimenti l'agro di Monopoli non avrà mai telefoni, nè l'agro di Cisternino, o quello di Locorotondo; quindi non possiamo prendere sottogamba la situazione, ma dobbiamo valutarla in maniera giusta e opportuna.

Pertanto, onorevole rappresentante del Governo, noi insistiamo sulla riduzione del numero degli abitanti a 50, soprattutto in considerazione della situazione esistente nelle nostre campagne.

**S A N T A L C O**. Onorevole Presidente, poichè esiste una situazione particolare nel Mezzogiorno d'Italia e nelle zone depresse, situazione che è stata messa in risalto dai colleghi che hanno preso la parola prima di me, desidererei trovare una soluzione di compromesso che mi permetto di esporre: il limite di cento abitanti dovrebbe essere portato a 50, soltanto per le zone del Mezzogiorno.

**A B E N A N T E**. Ma anche nelle campagne del Nord ci troviamo nella stessa situazione!

**P R E S I D E N T E**. Nelle Alpi apuane, in Garfagnana, vi sono località distanti in linea d'aria 4-500 metri, ma per raggiungerle ci vogliono due ore!

**C E B R E L L I**. Capisco l'accoramento e anche un po' la delusione espressa dai colleghi che sono intervenuti precedentemente; però vorrei dire, alla Commissione e specialmente al Governo, che non è il caso di meravigliarsi di fronte alla modificazione proposta che ha una sua causa specifica su cui dobbiamo soffermarci ed è proprio la politica di sviluppo delle telecomunicazioni del nostro Paese, che va discussa. La proposta che ci viene ora dal Governo è la dimostrazione più concreta di come il telefono, importante componente delle comunicazioni nel nostro Paese, non abbia avuto uno sviluppo organico ed equilibrato e non abbia nemmeno contribuito — e non si vuole che contribuisca — allo sviluppo del nostro Paese. Ciò significa che fin quando non risolveremo questo problema, non potremo risol-

verne alcun altro. Onorevole Sottosegretario, lei non potrà non darmene atto: lei ha richiamato la convenzione aggiuntiva di agosto con la SIP; ma stiamo attenti, perchè se il Governo assume tale atteggiamento, mistifica il problema. Posso dire con prove di fatto che la SIP non ha alcun interesse a sviluppare questo tipo di allacciamenti. Sa il Governo come la SIP — e per essa la società finanziaria che sta alle sue spalle — intende risolvere la politica dello sviluppo della telefonia in Italia? Andando casa per casa, magari di due o tre stanze, per proporre due o tre apparecchi! Ed è per questo che ho fatto richiamo all'articolo 1 della convenzione aggiuntiva, perchè se non si risale a questa l'atteggiamento del Governo, diventa mistificatorio della realtà.

Detto questo, non possiamo non riconsiderare la proposta del Governo, ma per andare ad una maggiore diffusione del telefono prendendo a base i 50 abitanti, anche se questa cifra non risolverà il problema in molti casi.

E aggiungo: perchè il Governo non si presenta con dati precisi? Perchè, invece di dirci « non siamo in condizione di finanziare », non ci dice i fatti reali, non ci presenta certi dati? La risposta, allora, la do io: il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non può darci dati sui quali discutere concretamente, perchè non li ha, questa è la realtà. Lei, onorevole Sottosegretario, ci dice: facciamo un piccolo aumento dello stanziamento, ma non ci spiega perchè non si può arrivare al limite dei 50 abitanti. E guardate, onorevoli colleghi, non si tratta soltanto del Sud, ma del Sud e del Nord, perchè al Nord c'è tutto il problema della montagna e dell'alta collina dove il piccolo gruppo di quattro o cinque case riunite è un fatto normale. Perchè non fate uno studio di tutta questa situazione? Ho già avuto modo di dire che nessuno pretende di risolvere il problema con un colpo di bacchetta magica; comprendo benissimo che non è possibile risolvere in uno, due, o tre anni tale problema, però abbiamo il dovere, proprio per questi motivi, di chiedervi una programmazione. E, tanto per cominciare, si fissino i tempi: è possibile entro il 1975? Oppure in quanto tempo? Fateci proposte con-

crete, insieme ne discuteremo; nozioni del Paese le abbiamo noi, come non ci sembra che le abbia il Governo, ma facciamo uno sforzo in modo da tirar fuori qualcosa di sensato, di ragionato, in modo da risolvere il problema, o una determinata parte del problema, in tempi precisi e con finanziamenti precisi.

**P R E S I D E N T E .** Tra pochi giorni discuteremo il bilancio del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e ritengo che questo discorso, molto più utilmente, potrà essere fatto in quella circostanza.

**C E B R E L L I .** Mi sia allora permesso obiettare, onorevole Presidente, che — per correttezza legislativa — questo provvedimento doveva essere esaminato in concomitanza con il bilancio del Ministero delle poste! Poichè così non è stato e il problema è stato portato ora in discussione non ci si può rispondere che tutto deve essere rimandato!

**P R E S I D E N T E .** Con il suo intervento, senatore Cebrelli, lei è andato al di là delle questioni contingenti delle quali ci dobbiamo ora occupare e che non riguardano certamente la programmazione generale che, ripeto, fa parte della discussione sul bilancio del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

**S A L E R N O .** Concordo con il nostro Presidente.

Il problema ampio e generale che il collega Cebrelli ha posto, infatti, dovrà essere trattato in sede di esame del bilancio del Ministero delle poste.

D'altra parte, mi sia consentito dire che non si può fare un discorso negativo, se non addirittura apocalittico, ogniqualvolta cerchiamo, comunque, di migliorare certi servizi, di andare incontro alle esigenze delle nostre popolazioni!

Il Governo per la sua parte e noi parlamentari per quanto ci compete siamo tesi nel tentativo di raggiungere traguardi sempre più avanzati rispetto al passato e l'opposizione deve anche essa dar atto di questa realtà.

Venendo alla proposta avanzata dal senatore Sammartino devo dire che la condivido pienamente. Vivo in una zona particolarmente depressa del Mezzogiorno d'Italia e conosco pertanto le difficoltà che molti nuclei abitati della mia Regione hanno nel settore delle comunicazioni. Se un'innovazione, un beneficio deve andare a favore di queste piccole comunità, ritengo che esso debba essere esteso a tutta Italia e dissento in questo dal senatore Santalco il quale vorrebbe si facesse riferimento solamente alle zone meridionali depresse; si deve invece parlare senza discriminazioni di nuclei abitati aventi una popolazione di almeno 50 unità.

Mi auguro che l'onorevole Sottosegretario voglia tener conto di questa richiesta e si dichiari favorevole ad una modificazione del testo del disegno di legge.

**A B E N A N T E .** Dopo le osservazioni quanto mai pertinenti del senatore Cebrelli mi pare vi siano ancora due questioni da sottolineare.

In primo luogo, l'assenza di un quadro generale di riferimento per quel che riguarda il settore delle telecomunicazioni che, anche in sede di bilancio, non ci è mai stato dato dal Governo. Purtroppo, tutti sappiamo che cosa è diventata oggi la discussione del bilancio dello Stato! Un atto di ratifica formale che, anche nelle conclusioni, non soddisfa le esigenze poste in luce da noi parlamentari.

Non solo per il bilancio del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ma anche per tutti gli altri assegnati all'esame della nostra Commissione ci troviamo di fronte alla stessa situazione: non riusciamo ad avere concrete risposte agli urgenti problemi che — in quanto rappresentanti del Paese — poniamo al Governo.

Seconda questione: dopo aver ascoltato una generica relazione del Ministro delle poste dell'attuale Governo è questa la prima volta che prendiamo contatto con un rappresentante del Dicastero e, in tale occasione, sarebbe stato interessante conoscere, se non tutti i dati generali relativi a questo settore (che mi auguro ci vengano finalmente forniti nella prossima discussione sul bilancio delle Poste) per lo meno alcune notizie circa

le decisioni del Governo in ordine all'aumento delle tariffe telefoniche, aumento che avrebbe potuto e dovuto essere il presupposto, come del resto annunciato, della soluzione di tutta una serie di problemi delle telecomunicazioni.

A questo punto devo constatare — ed esprimo un'impressione che non è solo mia, ma di molti — che noi parlamentari, per una serie di farraginosità legislative, siamo stati esautorati di gran parte dei nostri poteri.

Non sono tra quelli che sono favorevoli alle decisioni assembleari, ma il diritto di controllo da parte dell'opposizione deve essere reale! Decida pure il Governo, ma ci fornisca almeno i dati in base ai quali assume certi orientamenti!

Purtroppo, continuiamo a trovarci di fronte a « legghine » del genere di quella in esame senza conoscere come queste si inseriscano nel quadro generale concordato tra il Ministro delle poste e quelli di altri settori. In queste condizioni, domando come possiamo fare ad assolvere al nostro mandato in modo responsabile!

Comunque, per quel che riguarda il disegno di legge in discussione, siamo favorevoli alla sua approvazione a condizione che venga accolta la proposta di provvedere all'impianto di collegamento telefonico anche nei nuclei abitati con una popolazione di almeno 50 unità, senza che vi sia alcuna discriminazione tra Nord e Sud d'Italia.

In questo senso, ripeto, siamo disponibili per un voto favorevole sul provvedimento.

**L I G I O S .** Sono completamente d'accordo con la proposta avanzata dal senatore Sammartino.

Mi pare che, dagli interventi che si sono succeduti, sia emersa l'esigenza sociale di provvedere ai collegamenti telefonici pensando non agli agglomerati urbani più grandi, ma anche e soprattutto a quelli più piccoli e la proposta di stabilire il limite di 50 abitanti mi pare la più soddisfacente.

**P R E M O L I .** Mi associo alla proposta del senatore Sammartino per assicurare il servizio telefonico ai nuclei abitati da 50 persone.

8ª COMMISSIONE

6º RESOCONTO STEN. (13 dicembre 1972)

C R O L L A L A N Z A . Anch'io sono favorevole alla proposta.

M A Z Z E I , *relatore alla Commissione*. Mi pare che nel corso della discussione, onorevole Presidente, si sia alterato il gioco delle parti.

Infatti, la nostra Commissione, nella precedente seduta, aveva unanimemente avanzato una proposta che, secondo me, consentiva al Governo di graduare e programmare i suoi interventi per risolvere la sentitissima esigenza del collegamento telefonico in tutto il Paese servendosi degli stanziamenti e delle capacità di intervento a disposizione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Devo dar atto al rappresentante del Governo che, con le proposte di emendamento illustrateci questa mattina, ha fatto un grosso passo avanti sul piano dello stanziamento dei fondi che, guarda caso, corrisponde esattamente a quello indicato dal senatore Sammartino nel suo disegno di legge.

Comunque, nonostante che il problema del finanziamento prospettato nella precedente seduta sia superato, ecco presentarsi ora un'altra questione: quella del collegamento telefonico a favore dei nuclei abitati da almeno 50 unità.

A questo punto, mi pare sia il caso di ricollegarsi alla proposta di sopprimere l'indicazione temporale di cui all'articolo 1 del disegno di legge, anche se si pensa di prorogare a tutto il 1975, anzichè al 1973, le disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, proprio per permettere al Governo e quindi all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, di realizzare collegamenti telefonici a mano a mano che gli stanziamenti lo permetteranno.

Del resto, le esigenze del Mezzogiorno e delle aree depresse, almeno dal punto di vista quantitativo, sono state affrontate dal provvedimento in esame il quale, al terzo comma dell'articolo 3, recita: « Almeno i due terzi delle somme da stanziare a norma del presente articolo sono destinate all'impianto di collegamenti telefonici di frazioni e nuclei abitati dell'Italia meridionale, delle zone dichiarate economicamente depresse, nonchè delle zone definite montane. . . ».

Resta pertanto il problema dell'estensione di questi collegamenti anche ai nuclei di cinquanta abitanti. Come relatore, devo dire che avevo già considerato positivamente questo emendamento; bisogna però chiarire che il maggiore stanziamento oggi proposto (pari a quello del collega Sammartino, con il quale si pensava di comprendere anche i nuclei di cinquanta abitanti) non è sufficiente, a giudizio del Governo, per una tale estensione.

Se portiamo il limite a cinquanta abitanti le ipotesi sono due; o gli uffici del Ministero si sono sbagliati — e in questo momento non sono in grado di dirlo — oppure il problema della copertura si riproporrà.

P R E S I D E N T E . Vorrei sottolineare il fatto che non si tratta di un obbligo, bensì di una facoltà. Non è detto che questi collegamenti debbano essere realizzati per tutti i nuclei, noi diciamo che la SIP è autorizzata a farli, fino alla concorrenza della somma stanziata.

Z A C C A R I , *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Vorrei chiarire alcuni punti sollevati negli interventi degli onorevoli colleghi. Il Governo non può responsabilmente accogliere l'abbassamento del numero minimo di unità richiesto per gli impianti di collegamento telefonico, sia perchè gli stanziamenti non sarebbero sufficienti, sia perchè non sembra corretto alimentare speranze ed aspettative senza la certezza di poterle soddisfare.

Il Ministero — mi dispiace dirlo — non ha una statistica precisa dell'entità dei vari nuclei abitati sparsi nel nostro Paese, ma da dati attendibili sembra che i nuclei fino a cento abitanti siano circa due mila. Il costo medio di un collegamento è di circa 2 milioni 200 mila lire; la capacità organizzativa dell'Ente non consente di poter realizzare più di 800-1000 collegamenti all'anno.

Dalla considerazione di questi dati è scaturito il programma triennale per chiudere nel 1973 il problema dei nuclei fino ai 200 abitanti e nel 74-75 quello dei nuclei fino a 100 abitanti.

8<sup>a</sup> COMMISSIONE

6° RESOCONTO STEN. (13 dicembre 1972)

Oggi facciamo un passo in avanti; dopo il 1975 si farà un altro passo. Il Ministero è convinto che la SIP possa collaborare per questa graduale espansione. L'emendamento del Governo tiene esatto conto delle capacità operative dell'Azienda e della necessità di un'adeguata copertura.

È vero che non sono meridionale, ma anche nella mia Liguria vi è una zona montana con molti e delicati problemi; ciò nonostante mi rendo conto che è pure necessaria una programmazione graduale nel tempo.

**P R E S I D E N T E .** I punti importanti, qualificanti la legge sono due; lo stanziamento e il limite numerico dei nuclei. Se pure questi due elementi sono collegati, non lo sono strettamente, nel senso che tutti i nuclei debbano rientrare nello stanziamento.

Il nucleo dà una determinata preferenza. Ove abbassissimo il limite — come proposto — da cento a cinquanta, non modifichiamo l'onere della legge. Daremmo solo all'Amministrazione una facoltà; infatti può darsi il caso che sia più opportuno dare un collegamento ad un centro di cinquanta abitanti, piuttosto che ad uno di cento.

Si tratta di un nuovo programma per il Ministero; un programma che dovrà poi essere concretizzato con altri stanziamenti. Se portiamo il limite ai cinquanta abitanti, limite che non ritengo superabile, nel prossimo provvedimento si parlerà solo di proroga delle norme in vigore.

**Z A C C A R I , sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.** Se accettiamo il limite dei cinquanta abitanti, creiamo aspettative che, con i fondi attuali e fino al 1975, non potranno essere soddisfatte.

**M A Z Z E I , relatore alla Commissione.** Onorevole Presidente, insisto sull'emendamento all'articolo 1 del testo originario del disegno di legge n. 431, riguarda la soppressione della data 1975. Cioè, a mio giudizio, non deve essere fissato un limite temporale di efficacia, ma la norma approvata oggi

dovrà valere fino al 1980, quando il problema sarà sicuramente risolto e non vi sarà bisogno di ritornare in Parlamento per ulteriori stanziamenti, poichè questi già saranno stati iscritti a bilancio.

Il testo, cioè, dovrebbe essere il seguente:

« Le disposizioni sono prorogate con le aggiunte e varianti di cui agli articoli seguenti ».

**Z A C C A R I , sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.** Non sono molto competente in questioni di bilancio, ma credo che non possa essere accolto l'emendamento proposto dal senatore Mazzei; il principio mi sembra molto pericoloso, anche perchè poi, negli articoli 3 e 4 del nuovo testo, si fa preciso riferimento agli anni 1974 e 1975, e allora bisognerebbe tornare a chiedere il parere della 5<sup>a</sup> Commissione.

**P R E S I D E N T E .** Comunque il 1975 è già un termine di tempo molto ampio.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge n. 431, che, se non vi sono obiezioni, avverrà sulla base del nuovo testo proposto dal Governo. Do lettura dell'articolo 1 nel testo proposto dal Governo, che il sottosegretario Zaccari ha già letto e illustrato:

#### Art. 1.

Le disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, concernenti l'autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici e a concorrere alla spesa per gli impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi di comune di nuova istituzione, sono prorogate fino a tutto il 1975, con le aggiunte e varianti di cui agli articoli seguenti.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

8<sup>a</sup> COMMISSIONE

6° RESOCONTO STEN. (13 dicembre 1972)

Do ora lettura dell'articolo 2, che conserva la formulazione originaria del disegno di legge n. 431:

#### Art. 2.

Gli impianti dei collegamenti telefonici previsti dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 1959, n. 1215, vengono eseguiti nelle località per le quali sia già stata accertata l'esistenza dei requisiti prescritti dall'articolo stesso.

Gli impianti di cui al precedente comma vengono altresì eseguiti in quelle località che risultino in possesso dei requisiti prescritti e per le quali sia stata presentata dai comuni interessati la relativa domanda nei termini stabiliti dall'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 178, ovvero venga presentata entro il periodo di validità della presente legge.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

A questo punto il Governo ha proposto l'inserimento di un nuovo articolo, di cui do nuovamente lettura:

#### Art. 2-bis.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è altresì autorizzata a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici, oltre che nelle località ed impianti di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1959, n. 1215, anche nei nuclei abitati, aventi una popolazione di almeno 100 unità distribuita in un perimetro il cui diametro non superi i metri 500 e distanti oltre due chilometri su strada carrozzabile o un chilometro su strada mulattiera dal più vicino posto telefonico pubblico.

Dalla discussione sin qui svoltasi, però, è apparso unanime convincimento che il limite di cento debba essere portato a 50. Prego pertanto il rappresentante del Governo di voler accogliere questa riduzione.

Z A C C A R I , *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Rimango convinto dell'opportunità che il limite rimanga fissato a cento, comunque il Governo si rimette alla Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, pongo ai voti la proposta di sostituire, al primo comma dell'articolo aggiuntivo 2-bis presentato dal Governo, e di cui il sottosegretario Zaccari ha già dato lettura, le parole: « anche nei nuclei abitati, aventi una popolazione di almeno 100 unità » con le altre: « anche nei nuclei abitati, aventi una popolazione di almeno 50 unità ».

(È approvata).

Metto ora in votazione l'articolo 2-bis con l'emendamento testè apportato.

(È approvato).

Ricordo che il Governo propone di sostituire l'intero articolo 3 del disegno di legge n. 431, con altro, del seguente tenore:

#### Art. 3.

Per l'esecuzione degli impianti di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 6.400 milioni da iscrivere nel bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in ragione di lire 2.400 milioni nell'anno finanziario 1973 e di lire 2.000 milioni in ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975.

A fronte della quota di spesa prevista per l'anno 1973, il Ministero del tesoro è autorizzato a corrispondere all'Azienda di Stato per i servizi telefonici sovvenzione di pari importo.

Almeno i due terzi delle somme da stanziare a norma del presente articolo sono destinate all'impianto di collegamenti telefonici di frazioni e nuclei abitati dell'Italia meridionale, delle zone dichiarate economicamente depresse, nonché delle zone definite montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni.

Il piano dei lavori è approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomuni-

8<sup>a</sup> COMMISSIONE

6° RESOCONTO STEN. (13 dicembre 1972)

cazioni previo parere del Consiglio di amministrazione.

SAMMARTINO. Onorevole Presidente, è capitato molto spesso, all'atto pratico, che in certe zone non si è mai potuto reperire un locale idoneo, ove installare il telefono pubblico. Io so persino di telefoni che hanno dovuto trovare posto in stalle di campagna. Bisognerà, pertanto, obbligare i Comuni a fornire il locale adatto, oppure, nei casi di comprovata mancanza del locale o di difficoltà di gestione del servizio telefonico, potrebbe essere istituito un telefono pubblico stradale: mi riferisco a cabine di tipo prefabbricato e via dicendo.

Dico questo perchè, in sede di esecuzione della precedente legge, abbiamo visto riconosciuto il diritto al telefono per taluni nuclei abitati, ma l'Amministrazione delle poste non è riuscita a trovare il locale idoneo per installarvi l'apparecchio.

ABENANTE. L'esigenza posta dal senatore Sammartino è indubbiamente reale, però, a mio parere, è opportuno approvare il testo del disegno di legge così come è stato proposto, lasciando ai tecnici della SIP il modo di risolvere il problema.

Per parte nostra, qualora la proposta del collega Sammartino venisse trasformata in ordine del giorno, credo che la Commissione non avrebbe difficoltà alcuna ad accoglierlo.

ZACCARI, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Sul merito della proposta il Governo si dichiara d'accordo.

PRESIDENTE. Con questa intesa e poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3, nel testo sostitutivo proposto dal Governo.

(È approvato).

Do ora lettura del testo emendato dell'articolo 4 proposto dal Governo per una più corretta formulazione della norma contenuta nel primo comma del testo originario:

#### Art. 4.

All'onere derivante dalla concessione della sovvenzione prevista dall'articolo 3 della presente legge, si provvede, quanto a lire 1.600 milioni, con riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1972 e quanto a lire 800 milioni, con riduzione del fondo del corrispondente capitolo n. 5381 per l'anno 1973.

Pongo ai voti l'articolo 4 nella nuova formulazione di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Con l'approvazione di questo disegno di legge, e in particolare con l'approvazione dell'articolo 2-bis, il disegno di legge n. 104, d'iniziativa del senatore Sammartino, è, a mio avviso, da considerarsi assorbito.

SAMMARTINO. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Il senatore Sammartino propone il seguente ordine del giorno:

« La 8<sup>a</sup> Commissione del Senato, presi in esame i disegni di legge nn. 431 e 104,

impegna il Governo ad esaminare la possibilità di istituire semplici telefoni pubblici, in cabine autonome, là dove si verifici la mancanza di idonei locali o di difficoltà di gestione del posto telefonico pubblico ».

ZACCARI, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Lo accolgo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno proposto dal senatore Sammartino, accolto dal Governo come raccomandazione.

(È approvato).



8<sup>a</sup> COMMISSIONE

6° RESOCONTO STEN. (13 dicembre 1972)

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, avvisando che, in sede di coordinamento formale, i numeri degli articoli ed i riferimenti dovranno essere modificati in conseguenza dell'approvazione dell'articolo 2-bis.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Erogazione per l'anno 1971 e per il primo trimestre dell'anno 1972 di contributi straordinari agli enti pubblici ed agli imprenditori concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori » (445)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Erogazione per l'anno 1971 e per il primo trimestre dell'anno 1972 di contributi straordinari agli enti pubblici ed agli imprenditori concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori ».

Prego il senatore Sammartino di riferire sul disegno di legge.

SAMMARTINO, *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ho l'onore di riferire sul disegno di legge che estende a tutto l'anno 1971 ed al primo trimestre 1972 l'efficacia della legge 25 febbraio 1971, n. 94: è questa la legge con la quale il Parlamento, su proposta del Governo, aveva sancito la facoltà dello Stato di concedere contributi finanziari agli enti pubblici e agli imprenditori che esercitano professionalmente autoservizi pubblici di linea ordinari. Ricorderanno i colleghi che allora ebbero parte viva nell'esame del provvedimento, e quelli che possono avere dal di fuori seguito il dibattito, quanto il dibattito fu intenso, vivace, severo in ordine a quel disegno di legge. Già allora noi tutti allargammo il discorso su una materia, tanto attuale, tanto sofferta, qual è quella dei trasporti pubblici e fummo d'accordo nel giustificare l'iniziativa del Governo come spinta non evitabile da uno stato di necessità, anzi d'urgenza. Dicemmo, allora, che il

provvedimento si prefiggeva il fine di tamponare subito una situazione pesante negli autotrasporti di linea ed esprimemmo la fiducia che ci saremmo trovati quanto prima di fronte ad un provvedimento legislativo, che avrebbe inciso profondamente sulla materia in esame, anche e soprattutto in vista delle leggi delegate che avrebbero trasferito — come di fatto hanno trasferito — la materia stessa alle Regioni.

Prendevamo, comunque, atto delle difficoltà sempre crescenti nelle quali si trovano ad operare gli autoservizi di linea e, approvando a maggioranza quella legge, di cui questa è soltanto la dilatazione per così dire inevitabile, limitata nel tempo ad un anno e tre mesi, volemmo espressamente imprimere ad essa un tono di severità e di rigore.

La Camera e il Senato, infatti, mentre confermarono la loro approvazione al principio insito nel provvedimento, vollero consacrati nella legge alcuni postulati indispensabili:

1) che il contributo fosse destinato ad assicurare la prosecuzione dei pubblici autoservizi ed a garantire lo stato di efficienza del necessario materiale rotabile;

2) che dal beneficio fossero escluse le imprese esercenti le autolinee in subappalto, quelle che non avessero assicurato la normale efficienza del servizio e quelle che non avessero rispettato il contratto di lavoro e le leggi sociali.

All'articolo 1, inoltre, resta sancito quanto aveva prescritto l'articolo 2 della legge n. 94 del 1971 e, cioè, che il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, sentito il parere delle giunte regionali competenti, ha la facoltà di vincolare, in tutto o in parte, l'utilizzazione del contributo « al rinnovo del materiale rotabile ».

Poichè si tratta dunque di un puro e semplice rifinanziamento della legge originaria, il quale, pertanto, presenta invariati i requisiti per avere titolo al contributo e i limiti chiaramente circoscritti al rinnovo degli automezzi, io esprimo il voto che il Senato vorrà approvare il presente disegno di legge.

Mi limiterò ad aggiungere alcune osservazioni di carattere particolare, così come le traggio dalla quotidiana consuetudine di vita delle nostre popolazioni e per lo specifico

settore del quale ci stiamo occupando. Tutti vediamo e constatiamo la grave situazione in cui versa la maggior parte delle imprese concessionarie di autolinee; ma quello che a noi certamente dà preoccupazione e fastidio è che a fare le spese di situazioni pesanti, talvolta al limite della sicurezza del traffico e della efficienza dei servizi, sono le popolazioni interessate e, come sempre, particolarmente quelle delle aree depresse. Ho qui una pubblica denuncia, che traggio da una nota di cronaca della mia Regione, il Molise, dove appunto la situazione dei trasporti automobilistici, lungi dal presentarsi con prospettive di normalizzazione, va facendosi sempre più grave. Sentite quello che ha scritto, l'altro ieri, un quotidiano, sulla pagina regionale: « Sono sotto accusa il parco macchine dell'Azienda. La situazione va continuamente peggiorando, tanto che, in alcuni giorni, si è verificato il fermo addirittura per guasti di quattro automezzi nello stesso momento ed è da tener presente che gli autisti segnalano la richiesta di riparazioni, segnalazioni che restano disattese. Si sono verificati casi di automezzi che viaggiavano senza libretto di circolazione, senza il disco assicurativo, per cui i malcapitati autisti si sono visti arrivare verbali di contravvenzione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza ».

Nelle zone povere, come ancora sono le nostre, la domanda si fa intensa mentre l'offerta di servizi è avara.

Chiedere alle imprese private che si mettano a disposizione di quella o di questa collettività per i trasporti scolastici (ossia la istituzione di servizi o l'adeguamento dei servizi esistenti alle esigenze degli orari scolastici), è come chiedere una prestazione assurda; non parliamo poi di accesso agli scali ferroviari: gli orari delle autolinee continuano ad essere in antitesi, talvolta brutale, con gli orari ferroviari!

E ciò continua a verificarsi, nonostante la presenza di una direzione generale per il coordinamento, in seno al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile!

Qui il discorso si sposta logicamente alla funzione ed ai servizi dell'Istituto nazionale trasporti, il quale è oramai diventato, per necessità di cose, per imperio di eventi a

nostra conoscenza, un ente che esplica, tra l'altro, servizio di linee in concessione.

Ebbene, io confermo in questa sede che l'Istituto nazionale trasporti, per la natura stessa della sua funzione e per la struttura giuridica in base alla quale è ordinato, ha l'obbligo di colmare i vuoti lasciati dalle imprese private.

Vi sono bacini di traffico assolutamente carenti di pubblici servizi automobilistici e non vedo perchè non debba l'Istituto in questione colmare tali carenze e farsi presente là dove il privato non risponde alla domanda di servizio.

Mentre, dunque, con questo provvedimento, andiamo a tamponare situazioni di disagio ed a soccorrere imprese che non hanno ancora provveduto al rinnovo del proprio materiale rotabile, non sia fuori luogo il voto che lo Stato sia presente laddove il privato non può e non vuole rispondere alle esigenze economiche e sociali delle popolazioni servite.

Concediamo ancora, onorevole Sottosegretario, questi 12 miliardi e 500 milioni, ma siamo vigilanti, siamo soprattutto responsabilmente severi.

Nella fiducia che le mie osservazioni siano tenute presenti dal rappresentante del Governo, non mi resta ora che invitare la Commissione ad approvare il disegno di legge.

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro aperta la discussione generale.

**S A N T A L C O .** Vorrei un chiarimento; la legge 25 febbraio 1971, n. 94, è applicabile anche alle Regioni a statuto speciale?

**A B E N A N T E .** No, perchè quelle Regioni hanno un ordinamento particolare ed hanno piena potestà legislativa nella materia.

**S A N T A L C O .** Il guaio è che le Regioni non ce la fanno a provvedere.

**V I G L I A N E S I .** Condivido in pieno, anche per l'esperienza che ho fatto durante la mia permanenza al Dicastero dei trasporti, le argomentazioni del senatore Sammartini

no. Le considerazioni svolte dal relatore mi sembrano esatte. Si tratta di un disegno di legge che proroga una legge che fu imposta da uno stato di necessità. Non essendo stati risolti i problemi — e debbo ammettere che non c'è stato il tempo per risolverli — una proroga di un anno e tre mesi ritengo che debba essere accordata.

Per quanto riguarda la politica generale dei trasporti, degli autoservizi pubblici di linea, credo che dovremo attendere la relazione che ci farà domani il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile e poi, in sede di bilancio, riaffrontare il problema.

**A B E N A N T E .** Ringrazio il collega Sammartino per la relazione che ha svolto, perchè dalla realtà che ci ha rappresentato scaturisce un invito a trarre la logica conseguenza di non approvare il disegno di legge. Prendo lo spunto dalla relazione per rilevare come il disagio vada al di là degli schieramenti politici e come sia insostenibile la situazione dei trasporti in concessione nel nostro Paese. Non voglio fare un discorso di carattere generale, perchè vedremo domani se sarà il caso di farlo; dichiaro però che manteniamo tutta la nostra opposizione ad un provvedimento di questo genere.

Il Governo, quando ci propose nel gennaio del 1971 il provvedimento che poi divenne la legge n. 94 dello stesso anno, ce lo presentò giustificandolo con l'indifferibilità e l'urgenza di assicurare i servizi, in attesa di un generale riordinamento del settore. Nella relazione che accompagna il disegno di legge in esame si parla ancora di straordinarietà, di eccezionalità dei contributi in attesa del generale riordinamento del settore. Non possiamo tollerare oltre che provvedimenti straordinari ed eccezionali, che debbono costituire il ponte per affrontare organicamente la questione, diventino istituzionali. Di rinvio in rinvio la situazione peggiora e noi siamo ormai al limite dell'insopportabile.

Arrivati a questo punto bisogna decidere; e vorrei sottolineare ai colleghi la necessità di modificare anche la legge n. 94 per introdurre in essa la stessa dizione elaborata in ordine alla concessione dei contributi ospe-

dalieri. Credo che sia una conseguenza logica, perchè oggi le Regioni — e l'onorevole Sottosegretario ce lo insegna — hanno competenza primaria in questo campo e non possiamo continuare ad erogare i contributi in esame senza rendere vincolante il loro parere. Per poter tendere al riordinamento della materia, bisogna avere il coraggio di attribuire alle Regioni il potere di fare esse stesse le scelte, perchè le Regioni debbono anche avere, da parte loro, il coraggio di non sopprimere determinate linee per potenziarne altre, debbono avere il coraggio di affrontare un nuovo rapporto tra la rotaia e la gomma. Non è possibile che estendiamo i contributi alle linee che effettuano concorrenze spietate sullo stesso percorso. È il caso di Napoli, dove le tramvie provinciali napoletane fanno pagare un certo costo e un'azienda privata esercita la concorrenza al ribasso; oppure il caso della stessa circumvesuviana, che sugli stessi percorsi della zona costiera ha le autolinee e ha le ferrovie che servono le stesse località con percorrenze ridotte.

Non voglio andare oltre; ma spero vi rendiate conto della impossibilità di approvare il presente disegno di legge. È intervenuta una nuova potestà e non possiamo ignorarla. Siamo contrari in linea di principio alle concessioni ai privati; comunque, per la erogazione di questi contributi si deve trovare il raccordo che esalti la priorità delle Regioni, perchè dobbiamo avere un solo dirimpettaio, come cittadini, al quale rivolgerci perchè si renda conto dei vantaggi, dei successi e delle deficienze.

**C E B R E L L I .** Ci rendiamo conto che anche il settore dei trasporti incontra obiettive difficoltà: basti considerare il problema della congestione del traffico che comporta costi insopportabili. Quindi, pure ritenendo valido tutto quello che ha testè detto il collega Abenante, ci rendiamo anche conto che qualche provvedimento, sia pure all'interno di una linea che non abbiamo mai approvato, bisogna prenderlo.

Diventa però importante la discriminazione, cioè il discorso che abbiamo fatto due anni fa per una distribuzione discriminata dei contributi, nel senso di negarli a quelle

8<sup>a</sup> COMMISSIONE

6° RESOCONTO STEN. (13 dicembre 1972)

società che gestiscono servizi di trasporto su gomma non adeguati alle esigenze. In altri termini, ci saranno società che godono di contributi pur non avendo migliorato minimamente le condizioni del servizio per quanto riguarda l'automezzo, per quanto riguarda la sicurezza, per quanto riguarda gli orari e le linee.

Diventa quindi importante ciò che diceva poco fa il collega Abenante, di trasferire la capacità di decisione, discriminatoria, alla Regione, visto e considerato che lo Stato, in quanto tale, non è riuscito, non ha voluto o non è stato capace di farlo.

Inoltre diventa importante che questo contributo vada effettivamente a quelle società che comunque un servizio lo svolgono e si trovano dinanzi alle obiettive difficoltà, create dalla congestione del traffico.

Se si accetteranno questi criteri il nostro atteggiamento non sarà di decisa contrapposizione; altrimenti, se non ci sarà un minimo di garanzia, la nostra posizione non potrà che essere decisamente negativa.

**P R E M O L I .** Voterò a favore di questo disegno di legge. Devo però aggiungere, e con questo faccio mio il discorso di altre parti politiche, che a monte di questo provvedimento c'è il problema del coordinamento tra la politica dei trasporti su strada e quella dei trasporti ferroviari.

Basti pensare che in Italia abbiamo, rispetto ad altri Paesi vicini (Francia, Germania e Inghilterra) un terzo di ferrovie in più, che non ci decidiamo ad eliminare.

Le Ferrovie perdono due miliardi al giorno; quindici anni fa fu creata una Commissione, presieduta dall'onorevole Nenni, per studiare un piano di riassetto delle Ferrovie. È chiaro che il giorno in cui decidessimo di eliminare una parte delle Ferrovie, dovremmo considerare nuovamente tutto il problema del trasporto su strada.

Premessa indispensabile alla soluzione del problema del trasporto su strada è il riassetto funzionale delle Ferrovie statali.

Noi continuiamo a lamentarci del dissesto dei trasporti su strada, ma non risolviamo il problema che è a monte. Un solo esempio;

dopo la guerra è stata rifatta la ferrovia della Val di Non per trasportare poche ceste di mele, mentre la gente continua ad usare alcuni scassati autobus: una ferrovia a scartamento ridotto, che non trasporta persone, e che costò allora 15 miliardi. Lo stesso per la ferrovia Macomer-Nuoro.

In definitiva, quindi, approviamo pure questo disegno di legge, perchè nel settore abbiamo l'acqua alla gola, ma puntualizziamo chiaramente che il problema va risolto in altro modo.

**P R E S I D E N T E .** Ricordo ai colleghi che domani sarà qui, in Commissione, il ministro Bozzi. In quella occasione gli potranno essere sottoposti i problemi sollevati.

**V I G L I A N E S I .** Concordo anch'io sul fatto che la discussione dovrebbe limitarsi al provvedimento in esame e che la politica dei trasporti va discussa in altra sede, o in questa sede nel momento in cui il Ministro ci farà una relazione, in occasione del bilancio. Per queste ragioni non entrerò nel merito della politica dei trasporti.

Mi sembra, però, che la motivazione chiesta dai colleghi Abenante e Cebrelli, una ragione ce l'abbia. La legge n. 94 del febbraio del 1971 subordina la concessione dei contributi a determinate condizioni, per cui io credo che il giudizio sul modo in cui queste condizioni sono state rispettate, spetti alla Regione.

Basterebbe quindi, a mio avviso, inserire in questo provvedimento di proroga un inciso che specificasse tale aspetto del problema.

**V A L I A N T E ,** sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile. La mia esperienza nel settore dei trasporti è breve e tuttavia credo sia sufficiente per rendermi conto della consistenza e della portata dei problemi che questa onorevole Commissione ha sollevato in relazione al disegno di legge in discussione.

Non mi sorprende quindi il fatto che una leggina di proroga — come l'ha definita il se-

natore Viglianesi — abbia sollevato tutta questa problematica.

Desidero dire molto brevemente che si tratta di un provvedimento non solo atteso, ma sotto certi aspetti anche dovuto. Questo perchè si sono create rilevanti aspettative nelle concessionarie pubbliche e private.

Desidero ricordare che alcune Regioni, dopo l'entrata in vigore del decreto delegato, hanno già provveduto o stanno già provvedendo per loro conto a stanziare contributi alle autolinee in concessione (alcune avevano addirittura escluso quelle pubbliche, ma siamo riusciti, con un opportuno intervento, a farle ricomprendere) per il periodo che va dal primo aprile 1971 alla fine dell'anno.

La verità è che la situazione delle autolinee è pesantissima e molte di queste autolinee non aspettano altro che l'occasione per smobilitare.

Desidero ricordare che la legge del 1971 ha dato un'ottima prova. (Mi piace dirlo, in presenza del Ministro dell'epoca, che firmò il decreto ministeriale che ha consentito di concedere contributi alle autolinee che esercitavano efficacemente il servizio).

D'altra parte, non è da sottovalutare la finalità che esplicitamente fu posta come premessa di quella legge, ossia di garantire la continuazione del servizio e l'efficienza del materiale rotabile. L'articolo 1, ultimo comma, lo prevede esplicitamente. La legge numero 94 è stata — lo ripeto — una legge positiva e il Governo ritiene di doverla prorogare fino al periodo in cui l'Amministrazione centrale è rimasta competente a concedere queste autolinee, cioè fino al periodo in cui non è entrata in funzione la competenza delle Regioni.

Il richiamo al riordinamento del settore è ancora valido; però, con la nuova realtà regionale, il riordinamento potrà essere realizzato solo attraverso una legge di principi. Posso informare la Commissione che giovedì prossimo vi sarà la Conferenza nazionale dei trasporti: in effetti è la prima presa di contatto tra l'Amministrazione centrale e le Regioni in materia di trasporti, e in quella sede è nostra intenzione presentare le linee della legge di principi. Naturalmente sarà

parte rilevante della futura legge il riordinamento del settore delle autolinee in concessione.

Approvo con entusiasmo la richiesta avanzata di imporre un riordinamento delle varie linee ed un coordinamento addirittura come condizione per fruire dei contributi; mi permetto però di informare la Commissione delle gravi difficoltà che oggi le Regioni dichiarano esse stesse di incontrare in materia di riordinamento. La settimana scorsa, infatti, gli assessori di cinque regioni interessate agli autotrasporti INT, di fronte alle difficoltà in cui continua a dibattersi l'INT medesimo, che aveva posto come condizione per la continuazione del servizio il riordinamento, hanno alla fine confessato di non essere in grado di realizzarlo.

Il riordinamento deve essere realizzato, altrimenti le Regioni vengono meno non solo ad un'attesa ma ad una responsabilità di ordine costituzionale. C'è una larga aspettativa da parte delle concessionarie, confermata anche dalle iniziative che alcune Regioni hanno preso autonomamente. Non sarei affatto contrario, anche per ragioni di principio, a porre ulteriori condizioni, ma voglio ricordare che molte concessionarie sarebbero lietissime — e credo che il senatore Viglianesi possa darcelne atto — di rinunciare sin da questo momento alle concessioni. C'è il timore che addirittura molte di queste concessionarie private non rinnovino la richiesta a fine anno. Quindi, non vorrei che l'inserimento di una pur opportuna condizione di rigore mettesse soprattutto il pubblico servizio in condizioni di disagio.

Proprio perchè vi sono aspettative, vorrei dire legittime, da parte di queste autolinee, mi permetterei di raccomandare alla Commissione di limitarsi a prorogare puramente e semplicemente la validità della legge n. 94, senza innovare in materia di condizioni, perchè sia quelle stabilite dalla legge, sia quelle stabilite dal decreto ministeriale di attuazione, sono sufficienti a garantire che questi contributi vengano concessi per assicurare la continuazione del servizio e l'efficienza dei mezzi di trasporto. In questa prospettiva, ringrazio la Commissione della considerazione

8<sup>a</sup> COMMISSIONE

6° RESOCONTO STEN. (13 dicembre 1972)

che vorrà avere per la proposta del Governo e per la mia richiesta.

V I G L I A N E S I . Mi sembra che con un piccolo emendamento all'articolo 2 della legge del 1971 certe difficoltà possano essere superate. Laddove si dice « sentito il parere delle giunte regionali », potremmo dire: « sulla base del parere delle giunte regionali ». Daremmo così maggior prestigio alle Regioni.

V A L I A N T E , *sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Mi permetto di ricordare che si tratta di un contributo per un periodo pregresso.

V I G L I A N E S I . Se vi sono state manchevolezze da parte delle concessionarie, lasciamo almeno alle Regioni la possibilità di esprimere un giudizio.

A B E N A N T E . Vorrei dire che la legge così come si presenta è incostituzionale e non possiamo, sul terreno della certezza del diritto, derogare dai principi generali dell'ordinamento.

Il riordino delle autolinee, il controllo sulle autolinee, la necessità di mantenere in vita e potenziare le autolinee esistenti, o di istituirne delle nuove, non è più competenza nazionale, ma regionale.

V A L I A N T E , *sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Allora è incostituzionale l'emendamento proposto dal senatore Viglianesi?

A B E N A N T E . È incostituzionale la legge, perchè invadiamo un campo che non ci appartiene più.

P R E S I D E N T E . Ma riguarda il passato.

A B E N A N T E . O crediamo a quello che facciamo, oppure non ci crediamo. È intervenuto un fatto nuovo: l'ordinamento regionale: le Regioni hanno potestà legislativa in alcuni campi, come in quello dei trasporti.

In questo momento, l'onorevole Sottosegretario sarebbe in condizione di dire quali sono le scelte della regione Campania o della regione Lombardia in ordine alla ristrutturazione dei trasporti? Perchè corriamo anche il rischio di sovvenzionare chi non esercita più!

V A L I A N T E , *sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. All'articolo 1 della legge si dice « esercitano ».

A B E N A N T E . Allora non è valida la opinione precedente.

C R O L L A L A N Z A . Se noi consideriamo che con questo provvedimento si va praticamente a sanare la situazione precedente al periodo in cui le Regioni sono entrate in funzione, in virtù dell'articolo 117 della Costituzione, allora possiamo approvare tranquillamente il disegno di legge. La competenza delle Regioni entra in funzione successivamente a tale periodo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

L'efficacia della legge 25 febbraio 1971, n. 94, è estesa all'anno 1971 e fino al 31 marzo 1972.

(È approvato).

#### Art. 2.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, a carico dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, la complessiva spesa di lire 12.500 milioni di cui lire 10.000 milioni per le occorrenze riferite all'anno 1971 e lire 2.500 milioni per quelle relative all'indicato primo trimestre dell'anno 1972.

(È approvato).

8ª COMMISSIONE

6º RESOCONTO STEN. (13 dicembre 1972)

**PRESIDENTE**. Comunico che i senatori Abenante, Mingozi, Cebrelli e Senna hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 2-bis.

All'articolo 3 della legge 25 febbraio 1971, n. 94, aggiungere il seguente comma:

« I contributi saranno assegnati alle Regioni sulla base delle proposte da queste avanzate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenendo conto del rispetto da parte delle aziende delle condizioni poste dalla presente legge e dalle scelte regionali per la ristrutturazione dei trasporti ».

**ABENANTE**. È chiaro questo concetto; vogliamo dare il contributo alle aziende che siano riconosciute idonee ad esercitare un'attività, e solo ad esse. Ciò per evitare di premiare aziende che nel quadro della ristrutturazione globale dei trasporti non siano più da sovvenzionare o da mantenere in vita. Altrimenti andremmo ad effettuare un regalo puro e semplice ed il nostro Gruppo non se la sente.

**SAMMARTINO**, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario all'emendamento aggiuntivo.

**VALIANTE**, *sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Anche il Governo è contrario.

**PRESIDENTE**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Abenante ed altri, non accettato dal Governo, nè dal relatore.

*(Non è approvato)*.

Comunico ora alla Commissione che il senatore Viglianesi ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 2-bis.

L'articolo 2 della legge 25 febbraio 1971, n. 94, è così modificato:

« All'atto della concessione del contributo previsto all'articolo 1, il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sulla base del parere delle giunte regionali nel cui territorio si esercita il servizio in concessione, ha facoltà di vincolare, in tutto o in parte, l'utilizzazione del contributo accordato al rinnovo del materiale rotabile ».

**SAMMARTINO**, *relatore alla Commissione*. Sono del parere di accogliere l'emendamento aggiuntivo del collega Viglianesi, che in definitiva auspica una forte presenza delle Regioni nel settore.

**VALIANTE**, *sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Il Governo si associa al parere favorevole espresso dal relatore.

**PRESIDENTE**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Viglianesi, accettato dal Governo e dal relatore.

*(È approvato)*.

In sede di coordinamento, l'articolo aggiuntivo testè approvato dovrebbe, a mio avviso, essere inserito dopo il primo articolo, e non dopo il secondo.

*(Così rimane stabilito)*.

Art. 3.

All'onere di lire 12.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato)*.

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

**ABENANTE**. Il Gruppo comunista vota contro il disegno di legge.

8<sup>a</sup> COMMISSIONE

6° RESOCONTO STEN. (13 dicembre 1972)

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:**

« **Modifiche agli articoli 133, 138, 139, 150 e 151 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni** » (432)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Modifiche agli articoli 133, 138, 139, 150 e 151 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni ».

Prego il senatore Alessandrini di voler illustrare il disegno di legge.

A L E S S A N D R I N I , *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge, d'iniziativa governativa, è accompagnato da una relazione esauriente. Il provvedimento tende a migliorare alcune norme del Codice postale e delle telecomunicazioni, che, come i colleghi non ignorano, risale al 27 febbraio 1936. Il disegno di legge riguarda, in modo particolare, il settore del servizio dei libretti postali di risparmio, mirando a semplificarne alcune norme e rendendo il servizio medesimo più proficuo ed utile al pubblico.

Le modificazioni s'impennano sugli articoli 138 e 151 della legge; di conseguenza si devono modificare altri articoli per coordinamento e cioè gli articoli 133, 139 e 150.

L'articolo 138 imponeva al possessore di un libretto di risparmio postale di mandarlo ogni anno all'Amministrazione centrale delle poste per il controllo e per l'accredito dell'interesse. L'inosservanza della disposizione esponeva il risparmiatore alle conseguenze di eventuali errori o frodi.

Dal 1° gennaio 1952, in via sperimentale, si è introdotto un nuovo sistema — il collaudo

del quale dura da venti anni —: in virtù della particolare disposizione di servizio, l'accredito degli interessi avveniva presso gli uffici postali di emissione in base ad un elenco trasmesso dall'Amministrazione centrale. Si è potuto realizzare l'accennato provvedimento, adeguandosi alle esigenze del nostro tempo che non ammette, per un servizio come quello del risparmio postale, procedure ritardatrici come quelle contemplate nel codice postale, anche perchè in virtù del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, è stata soppressa la particolare disciplina delle ricevitorie postali che, come i colleghi certamente non ignorano, erano regolate da un rapporto di appalto. Si trattava di persone che assumevano l'appalto delle ricevitorie con collaboratori disciplinati da un contratto di lavoro privato; l'insieme, quindi, non offriva all'Amministrazione garanzie sufficienti per evitare eventuali abusi. La particolare situazione delle ricevitorie in appalto è stata eliminata con il richiamato decreto del Presidente della Repubblica del 1952; di conseguenza risultò avallata la continuazione dell'esperimento per semplificare le procedure dell'esercizio del risparmio postale, responsabilizzando maggiormente gli uffici postali periferici. Con il provvedimento in esame si vuole rendere ufficiale e definitivo il decentramento fiduciario di funzioni. Tutto questo è disciplinato dagli articoli 133, 138, 139 e 150; dell'articolo 151 parlerò dopo, per intanto preferisco spendere qualche parola di commento sui quattro articoli di cui ho fatto menzione.

Inizio dall'articolo 138 che al primo comma dice: « L'iscrizione degli interessi maturati annualmente sui libretti di risparmio viene eseguita dagli uffici postali, ai quali gli interessati devono presentare, a tal fine, i libretti in loro possesso ».

Non è più obbligatorio l'invio dei libretti all'Amministrazione centrale e neppure la presentazione anno per anno dei libretti stessi agli uffici periferici, anche se non si può andare oltre un certo periodo di tempo. Si tratta di una modifica di rilievo: non si devono più spedire i libretti a Roma e atten-



8ª COMMISSIONE

6º RESOCONTO STEN. (13 dicembre 1972)

dere la restituzione. È superfluo precisare che la spesa per l'invio dei libretti a Roma era a carico del risparmiatore.

Il secondo comma all'articolo si riferisce ai risparmiatori residenti all'estero. Il controllo delle operazioni e l'iscrizione degli interessi avviene sempre presso l'Amministrazione centrale, ma cessa l'obbligo della trasmissione biennale dei libretti della serie speciale, come sono definiti.

Gli articoli 133 e 139 vengono modificati in correlazione ai mutamenti apportati all'articolo 138.

L'articolo 133 recita: « Per ogni deposito eseguito nelle casse di risparmio postali, l'ufficio deve rilasciare al depositante una ricevuta, la cui efficacia è stabilita dall'articolo 149 ». In precedenza la ricevuta aveva valore fino all'invio del libretto a Roma per il controllo e l'accreditamento degli interessi. Attualmente, invece, la ricevuta è documento probante per se stesso.

L'articolo 139 ripete la norma che non è lecito affidare agli uffici postali periferici i libretti di risparmio postale e precisa con maggior efficacia che solo l'Amministrazione postale centrale può assumere l'incarico della loro eventuale custodia.

Innovante è il terzo comma dell'articolo in esame: « I possessori di libretti sono tenuti a presentarli, se richiesti, ai funzionari dell'amministrazione debitamente autorizzati ». In sostanza il controllo non viene più svolto onerosamente inviando il libretto a Roma, ma un risparmiatore può essere chiamato a far verificare il suo libretto da un funzionario al quale spetta rilevare se esistono irregolarità o meno.

Il quarto comma tende a sollevare l'Amministrazione dalle conseguenze derivanti dalla trasgressione al divieto e agli obblighi sanciti nell'articolo 139.

L'articolo 150 precisa i termini per denunciare eventuali irregolarità. Tale termini sono di due anni se le irregolarità sono immediatamente constatabili e non hanno limite di tempo se invece il risparmiatore non può, nè dal libretto, nè dalle ricevute, rilevare l'esistenza di qualche errore.

Ed eccoci all'articolo 151, con il quale si dispone in merito alla prescrizione delle somme inferiore ad una certa cifra depositate sul libretto. Non è una norma nuova. Disposizioni del 1936 giungevano a considerare prescritto l'intero ammontare depositato sul libretto compresi gli interessi, se per dieci anni non c'erano stati movimenti.

Successivamente la drastica norma è stata modificata e si è disposto, per l'inerzia del depositante, la prescrizione dopo un anno, qualora il capitale ed interessi non avessero raggiunto lire 25; dopo 3 anni qualora il montante non avesse superato le lire 50; e dopo 5 anni quando capitale e interessi, o soli interessi fossero stati non superiori a lire 100. Rimaneva la prescrizione trentennale, per somme depositate e interessi maturati di qualsiasi entità. La disposizione al nostro esame modifica l'articolo 151, adeguando la prescrizione al valore dei segni monetari attuali. È ridicolo ed ingiustamente oneroso per l'Amministrazione continuare ad applicare l'istituto della prescrizione sui libretti di risparmio postale, in base a valori monetari superati. Richiamo alla riflessione dei colleghi l'enorme espansione del risparmio postale. Ci sono 10.623.568 libretti in circolazione e di questi con 100 lire di deposito ve ne sono 113.673 senza alcun movimento da un anno; altri 844.573 libretti presentano depositi fino a 500 lire e da cinque anni non registrano nuove operazioni. Infine 2.782.312 libretti con un credito fino a lire 1000, sono da 10 anni fermi: credo che i dati esposti abbiano convinto i colleghi sulla necessità di disporre con una norma l'adeguamento della prescrizione ai tempi nuovi.

Anzi, riterrei opportuno di proporre la seguente modifica al disegno di legge, al fine di migliorarne l'efficacia: sostituirei all'articolo 1 (il punto b) con il seguente: « di cinque anni, quando non siano superiori a lire 1.000 fra capitale ed interessi »; e sopprimerei il punto c).

Concludo esprimendo parere favorevole al disegno di legge, con la raccomandazione al Governo di dare al provvedimento, una volta che sia divenuto legge, la massima pubbli-

8ª COMMISSIONE

6º RESOCONTO STEN. (13 dicembre 1972)

cità in tutto il territorio nazionale, attraverso l'affissione di manifesti al pubblico, oltrechè con chiare annotazioni sui documenti postali relativi al risparmio.

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro aperta la discussione generale.

**C E B R E L L I .** A mio avviso il provvedimento in esame apparentemente verrebbe ad eliminare, o ad alleggerire una situazione di disagio riguardante i depositi nei libretti postali a risparmio. Invero nella disciplina della materia sussistono anacronismi che però il disegno di legge in discussione risolverebbe in modo da dar adito ad ulteriori inconvenienti.

Non intendo comunque affrontare ora tale problema. Personalmente avrei preferito, e mi rivolgo in proposito al rappresentante del Governo che ha predisposto questo disegno di legge, che tutta la materia fosse stata riveduta nel momento in cui — ciò che mi auguro avvenga abbastanza presto — verremo a trattare la riforma organica dell'Azienda postelegrafonica, all'interno della quale riforma c'è da fare tutto il discorso del banco-posta. Dico questo perchè pensiamo che il servizio di banco postale debba diventare veramente di utilità al cittadino ed allo Stato. Non si può dimenticare che il banco-posta è il rifornitore di fondi della Cassa depositi e prestiti.

Ripeto quindi che avrei preferito che tutta questa materia fosse stata riveduta in quell'occasione, per dare una sistemazione organica alla normativa nel suo complesso, adeguandola ai rapporti monetari e del risparmio.

Per quale motivo è stato ora predisposto questo parziale provvedimento? Sorge il dubbio, onorevole Sottosegretario, che esso sia stato predisposto proprio per smussare gli angoli in previsione del momento in cui discuteremo tutto il problema della riforma. Pertanto noi ci riserviamo di avanzare le nostre proposte in quella circostanza.

Dichiaro che ci asterremo dal voto su questo disegno di legge.

**Z A C C A R I ,** sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni. Anzitutto ringrazio il senatore Alessandrini per la sua ampia, esauriente illustrazione.

In particolare vorrei fornire una precisazione riguardo al secondo comma dell'articolo 2 (articolo su cui il relatore ha ritenuto di sorvolare durante la sua esposizione), del quale ripeto il testo: «La disposizione di cui al precedente comma ha effetto dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge». A me pare che tale disposto costituisca una assoluta garanzia per tutti, in quanto si può facilmente prevedere che questo provvedimento, una volta approvato dai due rami del Parlamento, andrà in vigore il 31 dicembre 1974; quindi tutti gli utenti dei libretti postali avranno tutto il tempo per regolarizzare la propria posizione.

Sulla raccomandazione avanzata dal relatore riguardo alla massima pubblicità da dare a questo provvedimento, sono perfettamente d'accordo e lo dichiaro a nome del Governo.

Non ritengo di dover aggiungere altro, perchè si tratta di una questione tecnica. Vorrei precisare al senatore Cebrelli, in ordine a quanto ha rilevato, che l'Amministrazione postale aveva predisposto questo provvedimento fino dall'anno 1969, solo che, in pratica, diverse circostanze hanno impedito che esso giungesse prima d'ora innanzi al Parlamento.

Si tratta soltanto di snellire un po' l'azione degli organi centrali dell'Amministrazione, anche perchè le stanze degli uffici di piazza Dante sono piene di queste carte, che ingombrano e ostacolano l'attività:

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Sul disegno di legge in esame dovevano esprimere il proprio parere la 2ª e la 5ª Commissione; poichè sono trascorsi i termini regolamentari senza che le due Commissioni lo abbiano espresso, ai sensi dell'articolo 39, comma secondo, del Regolamento, possiamo procedere alla votazione del disegno di legge.

Passiamo quindi all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Gli articoli 133, 138, 139, 150 e 151 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« *Articolo 133.* — Per ogni deposito eseguito nelle casse di risparmio postali, l'ufficio deve rilasciare al depositante una ricevuta, la cui efficacia è stabilita dall'articolo 149.

*Articolo 138.* — L'iscrizione degli interessi maturati annualmente sui libretti di risparmio viene eseguita dagli uffici postali, ai quali gli interessati devono presentare, a tal fine, i libretti in loro possesso.

Sui libretti della serie speciale per gli italiani residenti all'estero gli interessi vengono iscritti dall'Amministrazione centrale, cui gli interessati devono far pervenire i libretti stessi.

*Articolo 139.* — È vietato affidare agli uffici postali i libretti di risparmio.

L'Amministrazione centrale soltanto assume l'incarico della custodia.

I possessori di libretti sono tenuti a presentarli, se richiesti, ai funzionari dell'Amministrazione debitamente autorizzati.

Nessuna responsabilità incombe all'Amministrazione per le conseguenze derivanti dalla trasgressione al divieto e all'obbligo sanciti nel presente articolo.

*Articolo 150.* — Il termine per la presentazione dei reclami per irregolarità o frodi nel servizio dei risparmi è di due anni dalla data dell'operazione contestata, semprechè l'irregolarità o la frode siano riconoscibili attraverso l'esame del libretto o della ricevuta di deposito.

*Articolo 151.* — Sono prescritti a favore dell'Amministrazione i crediti dei libretti con il decorso:

a) di un anno, quando non siano superiori a lire 100 fra capitale ed interessi;

b) di cinque anni, quando non siano superiori a lire 500 fra capitale ed interessi;

c) di dieci anni, quando non siano superiori a lire 1.000 fra capitale ed interessi;

d) di trenta anni, quando si tratti di crediti superiori a lire 1.000 fra capitale ed interessi.

I detti termini di prescrizione si computano per interi anni solari, a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo all'ultima operazione o richiesta o diffida da parte dell'interessato.

Per i libretti lasciati in custodia al Ministero, la sola iscrizione degli interessi maturati non è valida ad interrompere il corso della prescrizione.

Per i libretti appartenenti a minori i detti termini di prescrizione decorrono dal raggiungimento della maggiore età ».

Al punto b) di questo articolo, il relatore alla Commissione, senatore Alessandrini, propone di sostituire la cifra « 500 » con l'altra « 1.000 ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo.  
(È approvato).

Il relatore alla Commissione ha presentato inoltre un emendamento tendente a sopprimere il punto c).

Z A C C A R I , *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.* Se la Commissione non ha difficoltà ad accettarlo, dichiaro che il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo proposto dal senatore Alessandrini.

(È approvato).

8<sup>a</sup> COMMISSIONE

6° RESOCONTO STEN. (13 dicembre 1972)

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

*(È approvato).*

Art. 2.

I crediti dei libretti postali di risparmio in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge si prescrivono con il compimento dei termini indicati nell'articolo precedente, computando a tal fine anche il periodo di tempo già trascorso.

La disposizione di cui al precedente comma ha effetto dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

*(È approvato).*

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

A B E N A N T E . A nome del Gruppo comunista, preannuncio che ci asterremo dalla votazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 14.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici*  
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO